

colare, da direttiva CEE, nonché lesione della tutela del paesaggio e del diritto ad un ambiente salubre - Mancata conversione del decreto impugnato - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 16 gennaio 1995, n. 9 (non convertito), art. 3; Costituzione, artt. 3, 9, 10 e 32).

N. 317 — Ordinanza 28 giugno 1995 Pag. 583

Contenzioso tributario - Tasse annuali di concessioni governative - Rimborso - Non esperibilità dell'azione giudiziaria in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Asserita violazione del diritto di difesa nonché lesione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata incostituzionalità. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 318 — Sentenza 28 giugno 1995 » 587

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Esatti termini della questione sollevata - Desumibilità dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - Riferimento della questione ad una sola delle disposizioni indicate dal giudice *a quo*. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54; r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060; legge 23 settembre 1920, n. 1365, art. 11; legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1).

Riscossione delle imposte - Sospensione cautelare del giudice - Possibile sua esclusione, in quanto non costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale - Necessità che l'esclusione della potestà cautelare risulti comunque ispirata a ragionevolezza. (Costituzione, artt. 24 e 113).

Ente autonomo dell'acquedotto pugliese - Riscossione di entrate di natura non tributaria - Affidamento all'esattoria comunale (mediante rinvio alle norme applicabili per la riscossione delle imposte dirette) - Contestazione da parte dell'utente dell'esistenza o dell'entità del credito - Potere dell'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali - Preclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altra censura. (Legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1; Costituzione, artt. 3, 24 [e 113]).

Ente autonomo dell'acquedotto pugliese - Entrate di natura non tributaria - Riscossione coattiva mediante i ruoli esattoriali - Sospensione da parte del giudice - Esclusione - Trattamento ingiustificatamente differenziato, in termini di difesa giurisdizionale, rispetto alle controversie concernenti altri

servizi pubblici non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale nonché irragionevole discriminazione rispetto al regime di contestazione giudiziaria della riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria. (*Legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1; Costituzione, art 3 e 24*).

N. 319 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 595

Riforma fondiaria e agraria - Principi della c.d. legge stralcio n. 814 del 1950 - Condizioni di legittimità dell'esproprio - Impossibilità di espropriare terreni non appartenenti al soggetto nei cui confronti si procede, anche se a lui catastalmente intestati. (*Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4*).

Proprietà privata - Accertamento della titolarità - Intestazioni catastali - Valore soltanto indicativo e non già probatorio.

Riforma fondiaria e agraria - Beni espropriati con decreto presidenziale, in base alla legge delega 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), e trasferiti all'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) - Inclusione di terreni intestati catastalmente ma non appartenenti, in quanto precedentemente usucapiti da un terzo, al soggetto espropriato - Previsione configurante eccesso dai limiti della delega legislativa nella parte concernente i beni suddetti - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Piena validità ed efficacia delle restanti parti dello stesso decreto non coinvolte nella questione. (*D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491; Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4, commi secondo e quarto*).

N. 320 — Sentenza 28 giugno 1995 » 601

Mezzogiorno (Provvedimenti per il) - Sgravi contributivi alle imprese industriali - Rimborsi dovuti dall'INPS alle imprese - Modalità - Rateizzazione decennale senza rivalutazione monetaria, interessi e compensabilità dei debiti - Denunciata attribuzione all'INPS di un privilegio ingiustificato rispetto agli altri creditori nonché violazione del diritto alla tutela giurisdizionale della libertà di iniziativa economica, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di quelli riferibili alla materia tributaria - Non fondatezza della questione. (*D.L. 22 marzo 1993 n. 71 - convertito nella legge 20 maggio 1993 n. 151, art. 3 - recte: 1, numero ovvero comma 3; Costituzione, artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113*).

- Eccezione non avente carattere pregiudiziale, ma subordinata al riscontro della violazione dei parametri invocati. (*Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25*).

Questione di legittimità costituzionale - Richiesta di pronuncia additiva - Eventuale pluralità dei rimedi possibili per la *reductio ad legitimitatem* della disciplina censurata - Valutazione non pregiudiziale, ma subordinata al riscontro, nel merito, della violazione dei parametri invocati.

N. 311 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 541

Interpretazione - Interpretazione della legge - Interpretazione giurisprudenziale e interpretazione autentica - Distinzione - Criteri.

Leggi interpretative - Funzione e criteri di identificazione.

Leggi interpretative - Potestà del legislatore di emanarle - Limiti - Individuazione nel principio di ragionevolezza nella tutela dell'affidamento e nel rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.

Previdenza e assistenza sociale - Camere di commercio - Fondi per il trattamento di quiescenza del personale - Norma di interpretazione autentica - Esclusione dalla rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili, della indennità integrativa speciale e di ogni altro accessorio dello stipendio - Lamentata esorbitanza dai limiti del potere del legislatore di emanare leggi interpretative - Non fondatezza della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 - art. 12, comma 15; Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 104*).

Previdenza e assistenza sociale - Camere di commercio - Fondi per il trattamento di quiescenza del personale - Norma di interpretazione autentica - Esclusione dalla rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili, della indennità integrativa speciale e di ogni altro accessorio dello stipendio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti colpiti da tale esclusione e i dipendenti che, in base a diverso orientamento ermeneutico seguito in giurisprudenza, hanno goduto della rivalutazione - Asserita incidenza, altresì, sul diritto alla tutela previdenziale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 - art. 12, comma 15; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice della strada - Procedimento sanzionatorio - Mancanza di apposito ricorso dell'interessato contro il verbale di accertamento - Controllo, da parte del prefetto, della regolarità delle contestazioni degli organi accertatori e delle relative notificazioni - Omessa previsione - Lamentata disparità rispetto alla comune disciplina degli illeciti amministrativi, con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 141 e 142-bis - combinato disposto -, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113).

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice della strada - Procedimento sanzionatorio - Mancato ricorso amministrativo dell'interessato contro il verbale di accertamento e mancata emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Notifica all'interessato della cartella esattoriale - Ritenuta carenza della sospensione dell'esecuzione e dell'azione giudiziaria - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, rispetto alla comune disciplina degli illeciti amministrativi, con incidenza sul diritto di difesa - Carattere meramente interpretativo dei dubbi prospettati - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142 e 142-bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice della strada - Mancato ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento, e mancata emissione, da parte del prefetto, della ordinanza-ingiunzione - Notifica della cartella esattoriale - Ritenuta preclusione della sospensione dell'esecuzione e dell'azione giudiziaria - Lamentata ingiustificata disparità, rispetto alla comune disciplina degli illeciti amministrativi, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

N. 316 — Ordinanza 28 giugno 1995 Pag. 579

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi - Limiti tabellari relativi alle diverse tipologie - Articolazione normativa delle previsioni sanzionatorie - Asserita introduzione di elementi di incoerenza ed irragionevolezza nella disciplina della tutela delle acque - Lamentata disparità di trattamento da regione a regione, irragionevole alterazione del quadro sanzionatorio e violazione degli obblighi internazionali derivanti, in parti-

Funzione giurisdizionale - Principio del buon andamento e della imparzialità - Riferibilità esclusiva alle leggi concernenti l'ordinamento e il funzionamento degli uffici giudiziari sotto l'aspetto amministrativo - Estraneità del principio all'esercizio della funzione giurisdizionale. (*Costituzione, art. 97, primo comma*).

N. 314 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 565

Reati contro la pubblica amministrazione - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Pena - Minimo edittale di mesi sei di reclusione - Denunciata irragionevolezza, in confronto alla mancata previsione di un minimo edittale per il delitto di violenza privata - Invocata applicabilità della *ratio decidendi* della sentenza n. 341 del 1994 - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 336; Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 97*).

N. 315 — Ordinanza 28 giugno 1995 » 569

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice della strada - Procedimento sanzionatorio - Notifica al trasgressore del verbale di accertamento - Termine di centocinquanta giorni, contro i novanta previsti per gli altri illeciti amministrativi - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento dei trasgressori, e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (*D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 - recte: 393 - art. 141, come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice della strada - Procedimento sanzionatorio - Mancato ricorso al prefetto e conseguente mancata emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Efficacia di titolo esecutivo al verbale di accertamento - Ritenuta preclusione dell'azione giudiziaria - Lamentata ingiustificata disparità, rispetto alla disciplina degli altri illeciti amministrativi, con incidenza, oltre che sul diritto di difesa, sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Esclusione - Riaffermata esperibilità, nel caso, del diritto di adire il giudice ordinario - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142 e 142-bis - combinato disposto, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e III - recte: 113*).

autorizzazione e controlli previsto dalla disciplina statale - Denunciata violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale e della riserva di legge statale in materia penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione. (Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62, artt. 4 e 5; Costituzione, artt. 25 e 117, in relazione al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 6, 21 e 25 e al d.l. 9 settembre 1988, n. 397 - convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 2).

N. 241 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 47

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Residui derivanti da cicli di produzione o di consumo - Riutilizzo - Qualificazione di determinate categorie di rifiuti (nella specie: residui della lavorazione della pietra piacentina) come materie prime secondarie - Conseguente inapplicabilità della normativa statale sullo smaltimento dei rifiuti - Lamentata violazione dei limiti posti alla autonomia regionale nonché indebita invasione della competenza esclusiva statale in materia penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, art. 13; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, artt. 1, 2, 3 e 4; Costituzione, artt. 25 e 116).

N. 242 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 51

Regione Veneto - Inquinamento - Rifiuti speciali - Omissione tenuta del registro di carico e scarico - Nozione di materie prime secondarie formulata dall'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 - Legge regionale recante norme a tutela dell'ambiente - Recepimento del decreto del Ministro dell'ambiente - Annullamento del decreto ad opera della sentenza n. 512 del 1990 - Asserita difformità della legge regionale rispetto alla, insussistente, disciplina statale di indirizzo e coordinamento - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, artt. 7, 8, 9 e 10; Costituzione, art. 117 in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990).

Previdenza e assistenza sociale - Camere di commercio - Fondi per il trattamento di quiescenza del personale - Norma di interpretazione autentica - Esclusione dalla rivalutazione, prevista dalla disposizione interpretata, degli emolumenti pensionabili, della indennità integrativa speciale e di ogni altro accessorio dello stipendio - Lamentato aggravio per i dipendenti colpiti da tale esclusione in vista di un'esigenza di riequilibrio dei bilanci degli enti pubblici - Conseguente denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 12, comma 15; Costituzione, art. 53).

N. 312 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 549

Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Deliberazioni d'iscrizione all'albo adottate dal Consiglio di collegio - Legittimazione dei professionisti già iscritti a proporre ricorso al Consiglio nazionale - Omessa previsione - Asserita violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 32; Costituzione, art. 24).

Procedimento amministrativo - Disciplina - Discrezionalità legislativa - Limite della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali - Garanzia del «giusto procedimento amministrativo» - Natura di principio costituzionale - Esclusione. (Costituzione, artt. 24 e 113).

N. 313 — Sentenza 28 giugno 1995 » 555

Pena - Oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario e oltraggio a magistrato in udienza - Lamentata eccessività del minimo edittale della pena, in relazione alla minore misura stabilita con la sentenza di incostituzionalità n. 341 del 1994 per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Non assimilabilità delle diverse fattispecie - Uso ragionevole della discrezionalità legislativa - Sussistenza - Dedotta violazione dei principi della funzione rieducativa della pena e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Non fondatezza delle questioni. (Cod. pen. artt. 342 e 343; Costituzione, artt. 3, 24, 27, comma terzo, e 97, primo comma).

Reati e pene - Discrezionalità del legislatore - Condizioni e limiti alla sindacabilità - Contrasto in modo manifesto con il canone della ragionevolezza - Mutamento del costume o della coscienza collettiva - Insufficienza. (Costituzione, art. 3).

pio di parità di trattamento (in raffronto al regime fiscale dei beni immobili) - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo; Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 309 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 525

Imposte e tasse - Tariffe d'estimo e rendite catastali - Carattere provvisorio e transitorio - Previsione di successivo adeguamento ad altre rendite diversamente determinate, con efficacia retroattiva rispetto alle imposte già versate - Denunciata violazione dei principi della capacità contributiva, di eguaglianza e del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 1; Costituzione, artt. 3, 24 e 53).

N. 310 — Sentenza 28 giugno 1995 » 533

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni integrative di vecchiaia erogate dall'ENASARCO - Criteri di calcolo - «Riduzione», secondo aliquote progressive a scaglioni, dell'ammontare determinato in base alla media delle provvigioni sottoposte a contribuzione - Omessa previsione di un meccanismo di adeguamento dei suddetti scaglioni, in rapporto alla svalutazione monetaria e all'elevazione dei massimali e delle aliquote contributive - Lamentata disparità di trattamento in danno dei «nuovi» pensionati rispetto ai «vecchi» - Denunciata violazione del principio di effettività delle prestazioni previdenziali e assistenziali, con riguardo al «rapporto di proporzionalità» tra la misura del trattamento e l'entità della contribuzione - Non fondatezza della questione. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni integrative di vecchiaia erogate dall'ENASARCO - Criteri di calcolo - «Riduzione», secondo aliquote progressive a scaglioni, dell'ammontare determinato in base alla media delle provvigioni sottoposte a contribuzione - Richiesta alla Corte di introdurre un meccanismo di adeguamento dei suddetti scaglioni - Eccepita inammissibilità della questione, sull'assunto della pluralità dei rimedi possibili per la *reductio ad legitimitatem*

Regione Siciliana - Contributo annuale in favore di quattro enti culturali per il perseguimento dei loro fini istituzionali, erogato su autorizzazione dell'Assessore regionale dei beni culturali - Ricorso del Commissario dello Stato - Asserita violazione del principio di ragionevolezza per l'ingiustificata premissione dal beneficio di altri enti analoghi, e preteso contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione per la omessa disciplina sulle modalità relative alla utilizzazione e al controllo dei contributi erogati - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 307 — Ordinanza 26 giugno 1995 Pag. 517

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Opposizione di terzo - Genitore convivente con il debitore - Prova testimoniale in ordine alla proprietà dei beni pignorati nella casa del debitore - Esclusione - Prospettata irrazionale disparità di trattamento rispetto ai terzi oppositori non conviventi ai quali, sulla base di verosimiglianza data dal commercio o dalla professione esercitata, la prova testimoniale è consentita - Lamentato sostanziale svuotamento della possibilità dell'interessato di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. civ., art. 621; Costituzione artt. 3 e 24*).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Opposizione di terzo - Genitore convivente con il debitore - Prova testimoniale in ordine alla proprietà dei beni pignorati nella casa del debitore - Esclusione - Prospettata incidenza sulla tutela costituzionale della famiglia - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 621; Costituzione, artt. 29 e 31*).

N. 308 — Ordinanza 26 giugno 1995 » 521

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Imposizione a carico dell'intestatario del veicolo, risultante dal pubblico registro automobilistico - Conseguente obbligo tributario del venditore in caso di mancata trascrizione dell'atto di trasferimento del veicolo stesso - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva (non essendo l'imposizione ancorata all'effettiva proprietà) nonché del princi-

N. 305 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 501

Università - Professori ordinari - Ricostruzione della carriera - Valutabilità per un terzo, dei servizi prestati nelle scuole secondarie - Previsione contrastante con la *ratio* nonché con il principio della legge di delega per cui ai fini della carriera potevano essere riconosciuti solo i servizi prestati nell'università - Illegittimità costituzionale parziale. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, commi primo e settimo; Costituzione, artt. 3 e 76 in relazione agli artt. 7 e 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28).

Università - Professori associati e ricercatori confermati - Valutabilità, ai fini della carriera, per la metà e, rispettivamente, per due terzi, dei servizi prestati nelle scuole secondarie - Norme di contenuto del tutto analogo a quelle, concernenti i professori ordinari, riconosciute illegittime - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale (*ex art. 27 della legge*). (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, commi secondo e terzo).

Università - Professori ordinari - Possibilità di valutare, ai fini di ricostruzione della carriera, per un terzo, i servizi prestati nelle scuole secondarie - Applicabilità ai direttori di sezione ordinari del ruolo direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria - Lamentato eccesso di delega e violazione del principio di ragionevolezza - Estraneità rispetto alla questione sollevata, della norma di legge di mero rinvio - Necessità di pronuncia caducatoria - Esclusione. (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 1, comma secondo - *recte*: terzo -; Costituzione, artt. 3 e 76).

N. 306 — Sentenza 26 giugno 1995 » 509

Legge in genere - Legge-provvedimento - Adozione - Possibilità - Opponibilità al legislatore di una «riserva di amministrazione» - Esclusione.

Legge in genere - Legge-provvedimento - Sindacato di costituzionalità in riferimento al principio di buon andamento dell'amministrazione - Criteri - Giudizio di ragionevolezza come naturale svolgimento. (Costituzione, artt. 3 e 97).

Amministrazione pubblica - Gestione ed utilizzazione di fondi pubblici - Controlli e verifiche - Doverosità, anche in mancanza di specifiche previsioni. (Costituzione, art. 97).

delle disposizioni sull'oggetto e i limiti del controllo della Corte dei conti, in vigore al momento della emanazione del decreto del Ministro del tesoro - Conseguente irrilevanza, ai fini della decisione del conflitto, delle questioni proposte in via subordinata dalla ricorrente, o che la ricorrente ha richiesto alla Corte costituzionale di sollevare di ufficio, nei confronti della normativa posta successivamente in materia. (*Legge 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 3, comma 13 e art. 8, comma 1; Costituzione, artt. 77, commi secondo e terzo, e 100, comma secondo; d.l. 17 luglio 1993, n. 232, art. 7, comma 10; d.l. 14 settembre 1993, n. 359, art. 7, comma 10; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 7, comma 10*).

N. 303 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 491

Zootecnia - Riproduzione animale - Istituzione, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura e miglioramento ed incremento zootecnico - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994, artt. 1, 4, 6 e 8; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*).

Regioni in genere - Zootecnia - Libri genealogici di speciali razze di cavalli da corsa - Esigenza di strumenti unitari, di raccolta di dati e di controlli, per tutto il territorio nazionale - Giustificazione del coordinamento statale, anche in riferimento agli obblighi comunitari ed internazionali.

N. 304 — Ordinanza 26 giugno 1995 » 497

Regione Siciliana - Opere pubbliche - Zone soggette a tutela - Parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali - Silenzio-assenso in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla richiesta - Asserita violazione del diritto ad un ambiente salubre e di una norma fondamentale in tema di tutela dell'ambiente - Esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta nell'area - Conseguente inapplicabilità della norma denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, art. 19; Costituzione, artt. 9, 32 e 116*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Decreto del Ministro del tesoro concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi - Omissa sottoposizione a controllo di tale decreto - Adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo - Eccezione di inammissibilità per la proposizione del conflitto dalla Corte dei conti, anziché dalla sezione in persona del suo Presidente, e per ritenuta mancata corrispondenza tra il ricorso e la determinazione della sezione di controllo con cui ne fu deliberata la proposizione - Reiezione. (*Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632; d.l. 14 settembre 1993, n. 359; d.l. 15 novembre 1993, n. 453; Costituzione, artt. 100, comma secondo, e 134; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 1, comma terzo; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 10*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Procedimento - Eccezione di inammissibilità opposta dal ricorrente riguardo alla costituzione in giudizio della parte resistente - Necessità di esaminarla se il ricorrente, all'udienza, vi abbia rinunciato - Esclusione. (*Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Decreto del Ministro del tesoro concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi - Omissa sottoposizione a controllo di tale decreto - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo - Necessità di risolverlo alla stregua delle disposizioni sull'oggetto e i limiti del controllo della Corte dei conti, in vigore al momento dell'emanazione del decreto ministeriale impugnato - Mancanza, nel decreto ministeriale (in quanto non qualificabile come «atto generale di indirizzo» o «attuativo di norme comunitarie») dei requisiti richiesti dal decreto-legge n. 143 per la sussistenza dell'obbligo di sottoposizione a controllo - Non spettanza alla Corte dei conti della competenza rivendicata. (*Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632; Costituzione, artt. 77 e 100, comma secondo; d.l. 15 maggio 1993, n. 143, art. 7, comma 1, lett. c) e lett. e); legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 8, comma 1*).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Decreto del Ministro del tesoro concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi - Omissa sottoposizione a controllo di tale decreto - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti contro il Governo - Necessità di risolverlo alla stregua

N. 300 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 461

Agricoltura - Istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Disciplina per l'attuazione - Emanazione da parte del Governo di uno o piú regolamenti (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 491 del 1993) - Organizzazione degli uffici e distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura - Opportunità che tali adempimenti siano posti in essere non contestualmente, ma in momenti successivi - Fondamento.

Agricoltura - Istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Disciplina per l'attuazione - Emanazione da parte del Governo di uno o piú regolamenti (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 491 del 1993) - Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici del Ministero - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Lamentata mancata previsione circa il trasferimento alle regioni dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste (come richiesto dalla legge n. 491 del 1993) con conseguente lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura e di ordinamento degli uffici - Inammissibilità del ricorso per inidoneità dell'atto impugnato, a ledere le competenze regionali. (D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197; Costituzione, artt. 97, 115, 117 e 118; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 6, comma 1, lett. a).

Agricoltura - Istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Disciplina per l'attuazione - Emanazione da parte del Governo di uno o piú regolamenti (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 491 del 1993) - Regolamento di cui al d.P.R. n. 197 del 1994, concernente l'organizzazione degli uffici del Ministero - Attribuzione di funzioni alle direzioni generali del Ministero - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Lamentato contrasto con il disposto della legge di autorizzazione, con conseguente lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura e di ordinamento degli uffici - Inidoneità delle disposizioni denunciate a ledere tali competenze, essendo riferiti alle sole attività statali - Inammissibilità del ricorso. (D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, artt. 4, comma 1, lett. d), 5, comma 1, lett. d) e lett. l), 6, comma 1, lett. c) e lett. l), 8, comma 1, lett. d); Costituzione, artt. 97, 115, 117 e 118; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 6, comma 1, lett. a), e 2, comma 3, lett. c) e lett. d).

Agricoltura - Istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Disciplina per l'attuazione - Attribuzione di funzioni alle direzioni generali delle politiche comu-

N. 321 — Sentenza 28 giugno 1995 Pag. 609

Oggetto della questione - Interpretazione normativa risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Disposizione censurata - Questione di legittimità costituzionale e questione di mera interpretazione - Individuazione - Criteri.

Condono fiscale - Forma atipica di definizione del rapporto tributario - Finalità - Riconduzione al recupero di risorse finanziarie e alla riduzione del contenzioso e non anche all'accertamento dell'imponibile.

Imposte sui redditi - Regime del cumulo dei redditi dei coniugi - Ruoli dell'imposta complementare dovuta dal marito per gli anni 1974 ed antecedenti - Costituzione del titolo per la riscossione nei confronti della moglie - Esclusione, ove l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito (ex d.l. n. 660 del 1973) - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di accertamento d'ufficio divenuto definitivo, in cui il ruolo d'imposta costituisce titolo per la riscossione nei confronti della moglie, con violazione del principio di capacità contributiva per l'impossibilità di realizzare la pretesa tributaria - Non fondatezza della questione. (*Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 8, primo comma; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 322 — Ordinanza 28 giugno 1995 » 617

Edilizia e urbanistica - Reato di costruzione abusiva - Cause di estinzione - Intervenuta demolizione dell'opera abusiva con ripristino dell'originario assetto urbanistico-edilizio del territorio - Mancata previsione - Asserita ingiustificata diversità di trattamento, rispetto a coloro che abbiano realizzato una costruzione abusiva ed ottenuto poi la concessione in sanatoria, per i quali, invece, opera l'estinzione - Necessità di distinguere le disposizioni impugnate - Questione già decisa con riguardo ad alcune di esse - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per *ius superveniens* (relativamente ad altre disposizioni). (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20 - reclusus: 20 lettera c) - 22 e 38; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 - reclusus: art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, art. 3*).

cosse o lesioni personali fra militari, commessi in situazioni estranee al servizio e ai doveri militari) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Plurioffensività dei reati in esame - Qualificazione come illeciti militari o come illeciti «comuni» - Scelta discrezionale spettante al legislatore entro il limite della ragionevolezza - Inammissibilità delle questioni sollevate. (*Cod. pen. mil. pace, artt. 37, comma primo, e 226 - combinato disposto -; artt. 37, comma primo, e 223 - combinato disposto -; artt. 37, comma primo, e 229 - combinato disposto -; artt. 37, comma primo, e 222 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, 25, 103*).

Reato militare - Definizione del codice penale militare di pace - Ritenuta utilizzazione di criteri meramente formali - Lamentata sottrazione alla giurisdizione penale militare della cognizione di fatti di interesse militare (quali i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio in ambito militare, e di possesso di materiale fotografico di armi o sistemi d'arma) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, di quello del giudice naturale, nonché del canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e di un asserito principio di costituzionalizzazione del reato militare - Richiesta alla Corte di una pronuncia comportante un trattamento «deteriore» per l'imputato - Inammissibilità delle questioni sollevate. (*Cod. pen. mil. pace, art. 37, primo comma; Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 103, comma terzo*).

Reati e pene - Legalità dei reati e delle pene (principio di) - Creazione di nuove figure di reato o sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune - Potere non spettante alla Corte - Competenza esclusiva del legislatore. (*Costituzione, art. 25*).

N. 299 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 457

Regione Lazio - Edilizia residenziale pubblica - Procedimento per l'assegnazione di alloggi - Graduatoria degli aspiranti - Presentazione delle domande - Modalità - Previsione di invio con raccomandata, ma, a pena di inammissibilità, senza cartolina di ricevimento - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 26 giugno 1987, n. 33, art. 6, comma 2; Costituzione, art. 97*).

Regione Lazio - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi popolari - Graduatoria degli aspiranti - Domanda d'iscrizione - Esclusione, per il mero fatto di avere unito alla raccomandata di spedizione anche la cartolina di ricevimento - Previsione irragionevole e contrastante con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica. (*Legge 26 giugno 1987, n. 33, art. 6, comma 2; Costituzione, art. 97*).

nitare e dei servizi generali e del personale - Modalità di esercizio - Necessità che tali funzioni si accompagnino a quelle spettanti alle regioni secondo il principio di leale collaborazione. (D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, artt. 4, comma 1, lett. d), e 8, comma 1, lett. d).

N. 301 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 469

Istruzione pubblica - Decreti interministeriali contenenti disposizioni sul rapporto medio alunni/classi, sulle sezioni della scuola materna e le classi e l'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano - Impugnativa di atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge nella Provincia di Bolzano - Inidoneità dei decreti denunciati a ledere le competenze rivendicate dalla ricorrente - Inammissibilità del conflitto. (Decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131, e 132 - quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994 -; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 16; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, nn. 1 e 4).

N. 302 — Sentenza 26 giugno 1995 » 475

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Decreto del Ministro del tesoro concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi - Omissa sottoposizione a controllo di tale decreto - Successiva adozione, in decreti-legge, di norme preclusive del controllo - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo - Riconosciuta sussistenza, a conferma della decisione (n. 21 del 1995) già adottata in fase di delibazione, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso. (Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632; d.l. 14 settembre 1993, n. 359; d.l. 15 novembre 1993, n. 453; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto).

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Conflitto di attribuzione tra poteri sorto per lamentata lesione di tale funzione - Legittimazione a proporre - Spettanza alla stessa Corte in persona del suo Presidente. (Costituzione, artt. 100, comma secondo, e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

N. 332 — Ordinanza 10 luglio 1995 Pag. 671

Evasione - Allontanamento dagli arresti domiciliari - Pena edittale minima - Equiparazione al reato, asseritamente più grave, di evasione dal carcere - Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del fine rieducativo della pena - Insussistenza (non essendo palesemente irrazionale la scelta compiuta dal legislatore) - Manifesta infondatezza delle questioni sollevate. (*Cod. pen., art. 385, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo*).

Reati e pene - Configurazione delle fattispecie criminose e determinazione della correlativa sanzione - Discrezionalità del legislatore - Sindacabilità da parte della Corte - Esclusione, a meno che sia evidente e affatto irragionevole la sproporzione tra sanzione e disvalore concreto del fatto.

N. 333 — Sentenza 12 luglio 1995 » 675

Agricoltura - Vino - Denominazione di origine controllata - Procedimento per il riconoscimento - Semplificazione - Disciplina adottata con regolamento delegato - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Agricoltura - Vino - Denominazione di origine controllata - Procedimento per il riconoscimento - Semplificazione - Disciplina adottata con regolamento delegato - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana per conflitto di attribuzione - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Agricoltura - Vino - Denominazione di origine controllata - Procedimento per il riconoscimento - Semplificazione - Disciplina adottata con regolamento delegato - Omessa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana per conflitto di attribuzione - Lamentata presenza di un vizio procedurale - Insussistenza - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348; Costituzione, artt. 117 e 118; legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 12; legge 28 agosto 1988, n. 400, art. 12*).

«diritto al risarcimento» in violazione del divieto di espropriazione senza indennizzo della proprietà privata - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 novembre 1977, n. 875, art. 11, penultimo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 74, primo comma - recte: decimo - e 80; legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 32, commi secondo e terzo; d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, comma sesto; Costituzione, art. 42*).

Proprietà privata - Concetto costituzionale - Applicabilità ai diritti di credito - Esclusione. (*Costituzione, art. 42*).

Pensioni di guerra - Indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita - Divieto di cumulo dell'indennità in caso di percezione di pensione, assegno o retribuzione collegati alle variazioni del costo della vita - Dirigenti e funzionari delle direzioni provinciali del tesoro - Gestione della indennità integrativa speciale in rapporto alle pensioni di guerra - Introduzione di una sorta di responsabilità oggettiva - Asseriti eccesso di delega e violazione dei principi costituzionali sulla responsabilità dei pubblici impiegati - Inammissibilità della questione per irrilevanza. (*D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, artt. 46, 47, 48 e 49; Costituzione, artt. 28 e 76*).

N. 289 — Ordinanza 15 giugno 1995 Pag. 375

Inquinamento - Riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione - Disciplina - Denominazione come «residui» di sostanze pacificamente considerate come «rifiuti» - Conseguente inapplicabilità, per essi, della disciplina specifica dettata dal d.P.R. n. 915 del 1982 - sottrazione a qualsivoglia obbligo o procedura dei materiali quotati in borse-merci o in listini e mercuriali ufficiali - Asserita violazione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto alla salute (come salubrità dell'ambiente), dell'obbligo di conformazione a norme internazionali, della parità di trattamento e della riserva di legge in materia penale - Denunciato abuso della decretazione d'urgenza nella medesima materia - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per nuovo esame della rilevanza delle questioni. (*D.L. 7 novembre 1994, n. 619 - non convertito e reiterato -; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41, 77*).

N. 290 — Ordinanza 15 giugno 1995 » 381

Straniero sottoposto a custodia cautelare - Possibilità, su propria istanza, di essere espulso verso il paese d'origine purché in possesso di regolare passaporto - Lamentata omessa

N. 246 — Sentenza 13 giugno 1995 Pag. 85

Circolazione stradale - Illeciti - Sanzioni - Guida di motociclo - Conducente in possesso di patente B, C o D conseguita dopo il 26 aprile 1988 - Previsione della sanzione penale - Guida di autoveicolo da parte di conducente in possesso di patente diversa da quella prescritta - Previsione di sanzione amministrativa - Denunciata disparità di trattamento - Esclusione - Esercizio della discrezionalità legislativa - Inammissibilità della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 116, comma 13, e 125, comma 3; Costituzione, art. 3).

N. 247 — Sentenza 13 giugno 1995 » 91

Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Decisioni in unico grado sulla legittimità di atti amministrativi - Regime di impugnazione in Cassazione - Ricorribilità non soltanto per motivi di giurisdizione, ma anche (secondo l'orientamento della stessa Corte di cassazione) per violazione di legge - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza (in relazione al diverso regime delle decisioni del Consiglio di Stato), nonché con i limiti al sindacato della Cassazione in materia di interessi legittimi - Applicabilità della norma censurata non nel giudizio *a quo*, ma in una fase processuale anteriore - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 201, in relazione a Costituzione, artt. 111, commi secondo e terzo; Costituzione, artt. 3, 103, 111, 113).

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Applicabilità della norma censurata in una fase processuale già esaurita - Conseguente ininfluenza, nel giudizio *a quo*, dell'eventuale decisione di accoglimento - Inammissibilità della questione.

Giudizio *a quo* - Giudizio di rinvio - Applicazione della norma risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Dubbi di legittimità costituzionale in ordine ad essa - Possibilità di sollevare la relativa questione - Sussistenza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Questione di legittimità costituzionale - Richiesta alla Corte di una «revisione in grado ulteriore» delle interpretazioni (e quindi delle decisioni) della Cassazione - Inammissibilità.

Corte di cassazione - Inoppugnabilità delle sue decisioni - Principio generale - Derogabilità per le sentenze di accoglimento con rinvio - Esclusione.

i vincoli di copertura - Rilevanza della questione - Verifica - Sussistenza. (*Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 6.*)

Corte dei conti - Rendiconto generale dello Stato - Giudizio di parificazione - Amministrazione delle poste e delle comunicazioni - Riforma del Ministero - Rapporti finanziari e patrimoniali pendenti - Anticipazioni dello Stato - Attribuzione di natura di trasferimenti definitivi - Rinuncia a detti crediti da parte dello Stato - Pretesa incidenza negativa sul conto del patrimonio statale - Mancata indicazione della copertura finanziaria - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 1° dicembre 1993, n. 487 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 - art. 7, comma 3; Costituzione, art. 81, comma quarto.*)

Bilancio dello Stato - Legge di spesa - Obbligo di copertura finanziaria - Nozione e funzione - Ambito di applicazione - Conto del bilancio - Inclusione - Conto del patrimonio - Possibilità di violazione dell'obbligo di copertura - Condizione - Eliminazione di una partita attiva del conto patrimonio - Necessità della denuncia di una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. (*Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-ter, aggiunto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362; Costituzione, art. 81, comma quarto.*)

Bilancio dello stato - Rendiconto generale dello Stato - Amministrazione delle poste e delle comunicazioni - Riforma del Ministero - Rapporti finanziari e patrimoniali pendenti - Anticipazioni dello Stato concesse a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione - Attribuzione di natura di trasferimenti definitivi - Rinuncia a detti crediti da parte dello Stato - Perdita degli interessi versati al tesoro su dette anticipazioni - Mancata indicazione della copertura finanziaria - Non fondatezza della questione. (*D.L. 1° dicembre 1993, n. 487 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 - art. 7, comma 3.*)

Bilancio dello Stato - Rendiconto generale dello Stato - Amministrazione delle poste e comunicazioni - Riforma del Ministero - Rapporti finanziari e patrimoniali pendenti - Anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione - Accollo al Ministero del tesoro - Onere della copertura finanziaria - Indicazione in annualità ricavate all'interno delle risorse di bilancio già destinate alle anticipazioni all'Amministrazione postale (art. 11-ter, comma primo, lett. c), della legge n. 468

ciente in concreto a soddisfare le riscontrate esigenze cautelari - Esclusione - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con la presunzione di non colpevolezza - Difetto di pregiudizialità e di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 275, comma 3; Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo*).

Rilevanza della questione - Avvenuta applicazione, nel giudizio *a quo*, della norma censurata - Esaurimento del potere decisionale del rimettente (in specie, relativo allo *status libertatis* dell'imputato) - Difetto di pregiudizialità e di rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

N. 341 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 733

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Ristrutturazione di immobili in zona vincolata, senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - Sanzioni - Previsione di sanzioni penali, stabilite da norme statali, e di sanzioni amministrative, disposte da legge regionale - Applicabilità, nei casi in cui la norma penale ha natura sussidiaria, della sola sanzione amministrativa - Lamentata, conseguente, disparità di trattamento dei cittadini di regioni diverse, con lesione dei principi di eguaglianza, della riserva di legge statale in materia penale e della unità dello Stato - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, comma secondo; Costituzione artt. 3, 5 e 25, comma secondo*).

Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento ed asserito contrasto con il principio di umanizzazione e con la finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, comma quinto; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo*).

Indulto - Condono «parziale» di pena - Riconoscimento di effetti ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale ed alla semilibertà - Esclusione per i condannati all'ergastolo - Giustificazione - Impossibilità, ai predetti fini, di considerare l'ergastolo come pena temporanea.

N. 338 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 719

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai reati militari puniti con la reclusione militare ordinaria e, in genere, ai procedimenti penali davanti ai tribunali militari - Manifesta inammissibilità delle questioni, per dichiarata illegittimità *in parte qua*. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; Costituzione, art. 3*).

N. 339 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 723

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Obbligatoria applicazione nei confronti del tossicodipendente imputato di uno dei delitti elencati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Conseguente impossibilità, per il medesimo, di sottoporsi ad un programma di recupero - Denunciata discriminazione irragionevole rispetto a situazioni soggettive analoghe ed asserita compressione del diritto alla salute del tossicodipendente - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 4; Costituzione, artt. 3, 27, comma primo - recte: secondo -, 32, primo comma*).

Imputato - Non colpevolezza (presunzione di) - Riferibilità all'assetto delle misure cautelari personali - Esclusione. (*Costituzione, art. 27, comma secondo*).

N. 340 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 729

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Prevista obbligatorietà per alcuni gravi titoli di reato (in specie, omicidio volontario) - Possibilità, per il giudice, di applicare una misura coercitiva diversa, suffi-

Roma, come giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio Italiano Cambi (preposto all'accertamento delle infrazioni) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del principio di pre-costituzione del giudice naturale, del diritto di difesa nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Deroga al criterio della competenza territoriale giustificata dalla prevalenza dell'interesse pubblico a reprimere gli illeciti valutari e da esigenze di certezza - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, comma 7, primo periodo; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 97).

Impugnazioni civili - Violazione delle norme valutarie - Ingiunzione di pagamento - Giudizio di opposizione - Procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 - Mancata previsione di un secondo grado di giudizio - Conseguente denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di agire e difendersi in giudizio anche contro gli atti della pubblica amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, comma 7, primo periodo; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113).

Questione di legittimità costituzionale - Questione concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio, sollevata nel primo grado - Prematura richiesta e inefficacia nel procedimento in corso dinanzi al giudice *a quo* della pronuncia introduttiva del mezzo di gravame - Difetto di rilevanza.

N. 337 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 713

Pena - Liberazione condizionale - Concessione a favore del condannato all'ergastolo - Determinazione del periodo minimo di espiazione della pena - Computabilità dei condoni (parziali) di pena applicabili ai condannati a detenzione temporanea - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento ed asserito contrasto con il principio di umanizzazione e con la finalità rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. pen., art. 176, comma terzo; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 27, comma terzo).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Concessione a favore del condannato all'ergastolo - Determinazione del periodo minimo di espiazione della pena - Computabilità dei condoni (parziali) di pena applicabili ai condannati a detenzione temporanea -

del 1978) - Pretesa violazione di norma integrativa del parametro costituzionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 1° dicembre 1993, n. 487 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 -, artt. 7, comma 4, e 15, comma 1; Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-ter, aggiunto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362).

N. 245 — Sentenza 13 giugno 1995 Pag. 77

Regione Siciliana - Assemblea regionale - Indennità e diaria corrisposte ai deputati - Sequestrabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza e per difetto di rilevanza - Reiezione. (Legge Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17).

Imposte e tasse - Indennità spettanti ai parlamentari nazionali - Esenzione fiscale nonché divieto di sequestro e pignoramento - Estensione alle indennità e agli assegni corrisposti ai consiglieri delle regioni a statuto speciale, ma limitatamente al trattamento tributario - Giustificazione. (Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 5; legge 9 agosto 1948, n. 1102, art. 3).

Assemblee parlamentari ed assemblee regionali - Funzioni rispettivamente attribuite - Distinzioni - Speciali norme derogatorie e prerogative riservate al Parlamento nazionale - Applicabilità agli organi assembleari delle regioni - Esclusione - Fondamento costituzionale.

Regione Siciliana - Assemblea regionale - Indennità mensile e diaria corrisposta ai deputati - Sequestrabilità e pignorabilità - Divieto assoluto, anziché prevederne la possibilità nella misura di un quinto - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17).

Regione Siciliana - Assemblea regionale - Indennità mensile e diaria corrisposta ai deputati - Sequestrabilità e pignorabilità - Divieto - Previsione esorbitante dai limiti delle attribuzioni regionali ed incidente sulla sfera dei rapporti di diritto privato. (Legge Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14 e 17).

Agricoltura - Vino - Denominazione di origine controllata - Procedimento per il riconoscimento - Semplificazione - Disciplina adottata con regolamento delegato - Mancato adeguamento ai pareri delle commissioni parlamentari - Ricorso della Regione Veneto per conflitto di attribuzione - Lamentata esistenza di un vizio procedurale - Inammissibilità del conflitto. (D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348; Costituzione, artt. 117 e 118).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Oggetto del conflitto e vizi deducibili - Regolamento delegato - Mancato adeguamento ai pareri delle commissioni parlamentari - Inidoneità dell'omissione lamentata a ledere le competenze regionali - Inammissibilità del conflitto di attribuzione. (Costituzione, artt. 117 e 118).

Agricoltura - Vino - Denominazione di origine controllata - Procedimento per il riconoscimento - Semplificazione - Disciplina adottata con regolamento delegato - Abrogazione di previgenti disposizioni legislative - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana per conflitto di attribuzione - Lamentata violazione di una riserva di legge nella materia dei rapporti tra Stato e Regione - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348; Costituzione, artt. 117 e 118).

Regolamenti - Regolamenti delegati - Delegificazione - Efficacia abrogativa di norme legislative previgenti - Limiti - Riserve assolute di legge e materie di diretta spettanza regionale - Giustificazione.

N. 334 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 689

Società - Cooperativa di produzione e lavoro - Attribuzione ai soci, in caso di risoluzione del rapporto, del diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ. - Necessità dell'inserimento di una clausola in tal senso nell'atto costitutivo o di una successiva delibera assembleare - Configurabilità, trattandosi di ripartizione degli utili, come diritto di socio e non come credito di lavoro - Conseguenze - Possibilità di invocare (in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982) l'intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps - Esclusione. (Cod. civ., artt. 2120 e 2518, comma secondo, n. 9; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma).

Previdenza e assistenza sociale - Fondo istituito presso l'Inps a garanzia del diritto del lavoratore subordinato, in caso di trattamento di fine rapporto - Possibilità di estenderne la co-

N. 323 — Ordinanza 28 giugno 1995 Pag. 621

Inquinamento - Tutela delle acque - Disciplina degli scarichi - Termini per il conseguimento degli obiettivi dei piani regionali di risanamento; sanzioni per l'effettuazione di scarichi in violazione delle prescrizioni legislative - Mancata differenziazione, rispetto ai privati, dei soggetti pubblici (nella specie, i Comuni, che assumono, relativamente agli scarichi fognari, la doppia posizione di titolari di tali scarichi e titolari del pubblico servizio) - Lamentata uniformità di disciplina per situazioni nettamente diverse, con ingiustificata applicabilità di sanzione penale anche nei confronti dei sindaci che si trovano nella impossibilità (per mancanza di fondi) di adeguare gli scarichi ai prescritti limiti di accettabilità - Asserita, conseguente lesione del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 1, lettera a), 8, comma secondo, e 21, comma secondo; Costituzione, art. 3).

N. 324 — Ordinanza 28 giugno 1995 » 625

Impiego pubblico - Indennità di anzianità - Computo dell'indennità integrativa speciale - Estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - Lamentata violazione del diritto di difesa e di azione, dei principî di eguaglianza e del giudice naturale, nonché interferenza col potere giurisdizionale - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4; Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113).

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti pubblici non economici - Indennità di anzianità - Quota dell'indennità integrativa speciale computabile nella base di calcolo - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla differente quota computata per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni - Omessa previsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute - Asserita disparità di trattamento rispetto ai crediti ordinari - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 3, comma 2, 1, comma 1, lettera b) - recte: lettera a) - 2, comma 4; Costituzione, artt. 3 e 36).

Impiego pubblico - Indennità di anzianità - Pensionati che abbiano già promosso un giudizio per il computo della indennità integrativa - Omessa esclusione dell'obbligo di pre-

delle finanze - Annullamento, da parte del TAR Lazio, del provvedimento ministeriale - Successiva norma di interpretazione autentica, contenuta in decreto-legge - Attribuzione di «forza di legge» ai criteri ministeriali per la revisione delle tariffe d'estimo - Lamentato abuso dello strumento della decretazione d'urgenza, per ritenuta insussistenza delle condizioni di «straordinaria necessità e urgenza» - Illegittima conversione in legge, da parte delle Camere, dell'ultimo decreto-legge di una serie reiterata di decreti non convertiti - Violazione dell'obbligo di regolare per legge soltanto i rapporti sorti sulla base del primo decreto non convertito - Questione prospettata in termini perplessi - Manifesta inammissibilità. (*Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, commi 1 e 2; Costituzione, art. 77*).

N. 330 — Ordinanza 10 luglio 1995 Pag. 663

Reati e pene - Depenalizzazione - Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi - Applicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Esclusione, ove per esse sia già intervenuta sentenza penale passata in giudicato - Denunciata «illogica disparità di trattamento» tra autori di identiche condotte nello stesso periodo di tempo - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 28 dicembre 1993, n. 561, art. 4; Costituzione, art. 3*).

Legge penale - Successione di leggi penali nel tempo - Retroattività della norma sopravvenuta più favorevole al reo - Previsione non costituzionalizzata - Derogabilità da parte della legge ordinaria - Condizione - Esistenza di una sufficiente ragione giustificatrice (quale l'intangibilità del giudicato a garanzia della certezza dei rapporti giuridici). (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 331 — Ordinanza 10 luglio 1995 » 667

Locazione - Locazioni abitative - Equo canone - Disciplina del recesso del locatore - Contratti compresi nel regime provvisorio vigente - Mancata estensione ad ogni ipotesi di contratto soggetto a proroga legale - Conseguente lamentata inapplicabilità del recesso per necessità del locatore nel corso della proroga biennale del contratto di locazione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione (alla luce delle ripetute pronunce della Corte costituzionale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, primo comma; Costituzione, art. 3*).

N. 243 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 55

Ambiente (tutela dell') - Leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Rifiuti industriali - Omessa tenuta del registro di carico e scarico ed attività di smaltimento in difetto della prescritta autorizzazione - Regime delle materie prime secondarie - Rinvio, ad opera dell'art. 2, comma sesto, della legge n. 475 del 1988, alla legge regionale - Denunciata violazione della riserva statale in materia penale nonché asserita difformità della legge regionale rispetto alla disciplina statale di indirizzo e coordinamento (allo stato, insussistente a seguito dell'annullamento del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990) - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 9 settembre 1988, n. 397 - convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 -, art. 2, comma 6; legge Regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21, artt. 1, 3, 4 e 6; Costituzione, artt. 3, 25 e 117).

N. 244 — Sentenza 13 giugno 1995 » 61

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legittimazione del giudice *a quo* - Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato - Sussistenza - Condizione - Rilevanza nel giudizio stesso delle disposizioni, con forza di legge, censurate. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Bilancio dello Stato - Trasformazioni apportate con legge n. 468 del 1978 - Natura e finalità - Strumento di politica economica e finanziaria - Disciplina del bilancio - Composizione - Pluralità di provvedimenti legislativi complementari e concorrenti. (Legge 5 agosto 1978, n. 468 - modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362).

Corte dei conti - Rendiconto generale dello Stato - Giudizio di parificazione - Contenuto - Scostamento negli equilibri previsti dal bilancio preventivo - Riscontro - Necessità. (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 39, comma primo; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 22).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Corte dei conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato - Impugnazione di leggi di bilancio e leggi di spesa che determinano effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato - Denunciato contrasto con

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Possibilità, per i contribuenti, di recuperare solo successivamente (in forma di credito d'imposta) gli importi corrispondenti all'applicazione di nuove tariffe meno onerose - Asserita reintroduzione di una forma di *solve et repete* - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 3, 24 e 53).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Denunciata determinazione delle tariffe tabellari, da parte degli uffici tecnici, nel centro storico di Venezia, in misura assai più elevata, rispetto a quella stabilita per i centri storici similari di Palermo, Napoli e Firenze - Conseguente asserita violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, art. 3).

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istituzione e disciplina - Lamentata discriminazione dei contribuenti, a seconda che siano o no proprietari di immobili, a prescindere da altre possibili fonti di capacità contributiva - Asserita operatività dell'imposta sullo stesso piano degli istituti ablatori, senza previsione di indennizzo - Questione già esaminata - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cap. I, artt. 1-18; Costituzione artt. 3, 42, terzo comma, e 53).

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istituzione e disciplina - Principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione - Lamentata discriminazione dei contribuenti, a seconda che siano o no proprietari di immobili, a prescindere da altre possibili fonti di capacità contributiva - Asserita operatività dell'imposta sullo stesso piano degli istituti ablatori, senza previsione di indennizzo - Questione già esaminata - Manifesta inammissibilità. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4; Costituzione artt. 3, 42, terzo comma, e 53).

N. 329 — Ordinanza 10 luglio 1995 Pag. 659

Imposte in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione delle stesse, con decreto del Ministro

N. 328 — Ordinanza 10 luglio 1995 Pag. 649

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Previsione introdotta con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciata mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, nonché asserito condizionamento delle scelte delle Camere - Questione già decisa - Manifesta inammissibilità. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2, comma 1; Costituzione, art. 77, comma secondo).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Denunciato contrasto con i precetti costituzionali che riservano alle Camere la funzione legislativa e alle magistrature (ordinaria e amministrative) la funzione giurisdizionale - Questione già esaminata - Manifesta inammissibilità. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 70, 101, 102 e 104).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Denunciata violazione dei principi della capacità contributiva e della progressività tributaria, con inerenti profili di irrazionalità - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 -, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 53).

Imposte e tasse - Estimi catastali - Tariffe e rendite determinate in base al valore immobiliare di mercato - Transitoria applicabilità, nonostante l'avvenuto annullamento dei decreti ministeriali di determinazione - Asserita illegittima interferenza nelle prerogative di autotutela della pubblica amministrazione (oltreché in quelle del potere giurisdizionale) - Denunciata conseguente illegittimità derivata del richiamo alle suddette tariffe come base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, comma 1; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 1, 2 e 4; Costituzione, artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113).

- N. 326 — Sentenza 10 luglio 1995 Pag. 639

Sicurezza pubblica - Guardia giurata che abbia riportato condanna penale per delitto - Sanzione accessoria - Revoca automatica dell'autorizzazione di polizia richiesta per la nomina, con conseguente perdita del posto di lavoro presso l'Istituto di vigilanza - Lamentata irragionevolezza dell'automatismo della misura, senza alcuna possibilità di graduazione - Non fondatezza della questione. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, comma terzo, e 138, primo comma, n. 4 - combinato disposto -; Costituzione, art. 3).

- N. 327 — Ordinanza 10 luglio 1995 » 645

Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Costituzione del pubblico ministero del giudizio *a quo* - Mancata previsione nelle norme generali e integrative di procedura dinanzi alla Corte - Conseguenza - Irricevibilità dell'atto di deduzioni depositato dal pubblico ministero del processo penale di provenienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, artt. 3, 9).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Costruzione di fabbricato ad una sola elevazione non adibito ad uso abitativo - Assoggettamento a concessione edilizia, anziché al regime autorizzatorio previsto dalla normativa regionale per l'impianto di prefabbricati aventi le medesime caratteristiche - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, art. 5 - come modificato dall'art. 5 della legge Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26 -; Costituzione, art. 3).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Impianto di prefabbricato ad una sola elevazione non adibito ad uso abitativo - Assoggettamento, con legge regionale, al regime autorizzatorio, anziché a quello concessorio previsto dalla normativa statale - Conseguente depenalizzazione, in ambito regionale, di condotta penalmente sanzionata a livello statale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della riserva di legge statale in materia penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, art. 5 - come modificato dall'art. 5 della legge Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26 -; Costituzione, artt. 3, 25).

sentare domanda di riliquidazione all'ente erogatore - Limitazione dell'applicazione della normativa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994 - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (*Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, comma 1, lettera b) - recte: lettera a) - 2, comma 4, 3, commi 1 e 2; Costituzione, art. 3).*

N. 325 — Sentenza 10 luglio 1995 Pag. 631

Matrimonio - Divorzio - Assegno dovuto all'ex coniuge ed ai figli - Mancata corresponsione - Reato perseguibile d'ufficio anziché a querela di parte - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato previsto dall'art. 570 del cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e di coerenza per deteriore trattamento, sotto il profilo della tutela penale, riservato ai coniugi divorziati - Inammissibilità della questione. (*Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74; Costituzione, art. 3).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione sollevata sotto il profilo tanto della irragionevolezza che della disparità di trattamento - Disposizione assunta dal giudice *a quo* quale termine di comparazione - Erroneità - Inammissibilità della questione. (*Costituzione, art. 3).*

Matrimonio - Divorzio - Assegno dovuto all'ex coniuge ed ai figli - Mancata corresponsione - Reato perseguibile d'ufficio anziché a querela di parte - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato previsto dall'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e di coerenza per deteriore trattamento, sotto il profilo della tutela penale, riservato ai coniugi divorziati ed ai figli - Inammissibilità della questione. (*Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74; Costituzione, art. 3).*

Matrimonio - Posizione dei figli in regime di separazione o divorzio dei genitori - Prestazioni inerenti al loro mantenimento - Doveri dei genitori, tutelato penalmente - Modalità di attuazione - Competenza del legislatore in ragione della molteplicità degli interessi coinvolti - Intervento della Corte volto a rendere omogenea e coerente la materia - Esclusione - Giustificazione.

apertura ai soci di cooperative di produzione e lavoro nell'ipotesi in cui un analogo trattamento sia stato ad essi riconosciuto nel patto sociale o in una successiva delibera - Esclusione - **Asserita** violazione dei principi costituzionali posti a favore dell'incremento della cooperazione e a tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, nonché del diritto ad agire e difendersi in giudizio - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma; Costituzione, artt. 24, 35 e 45*).

N. 335 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 695

Regione Siciliana - Convenzioni, tra assessore regionale all'agricoltura e foreste ed istituti di diritto pubblico, di importo inferiore al miliardo di lire, poi elevato a sei miliardi - Sottrazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa - **Asserito** contrasto con la regola generale della necessità della acquisizione del parere, posta dallo statuto speciale e dalla normativa di attuazione - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana 25 ottobre 1975, n. 70, art. 10; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 23; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 4, comma secondo*).

Corte dei conti - Attribuzioni - Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo - Svolgimento, in tale sede, di una funzione analoga a quella giurisdizionale - Ricorrenza di elementi, formali e sostanziali, del procedimento giurisdizionale - Diversità radicali rispetto al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche - Assimilabilità di quest'ultimo a un «giudizio» - Esclusione. (*Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, commi 1, 2 e 4*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Corte dei conti in sede di controllo successivo - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Difetto. (*Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 4*).

N. 336 — Sentenza 12 luglio 1995 » 705

Competenza e giurisdizione civile - Infrazioni valutarie - Ingiunzione di pagamento della somma dovuta - Giudizio di opposizione all'ingiunzione - Competenza del Pretore di

N. 257 — Ordinanza 13 giugno 1995 Pag. 153

Processo penale - Competenza per materia - Direttiva della legge di delegazione per la riforma del vigente codice di procedura penale - Attribuzione alla competenza del pretore dei reati puniti con pena massima fino a quattro anni, nonché di altri delitti da indicare specificamente - Sufficiente determinatezza di tale criterio. (*Cod. proc. pen., art. 7, comma 2, lett. m*); *legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12*).

Processo penale - Competenza per materia - Competenza del pretore - Previsione per il delitto di truffa aggravata - Asserita violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione, nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge, del diritto di difesa, del principio di eguaglianza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 7, comma 2, lett. m*); *Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12 - e 97, primo comma*).

N. 258 — Ordinanza 13 giugno 1995 » 159

Impiego pubblico - Inquadramento nella nona qualifica funzionale - Previsione dell'inquadramento in detta qualifica del personale appartenente al comparto ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 per le qualifiche dell'ex carriera direttiva - Lamentata mancata previsione dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali avente i predetti requisiti - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee nonché incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 7; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 259 — Ordinanza 13 giugno 1995 » 163

Locazione di immobili urbani - Contratti in scadenza - Proroga biennale (disposta dal decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992) - Casi in cui è esclusa - Necessità del condominio locatore di destinare l'immobile ad alloggio del portiere - Mancata

medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione - Denuncia di trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alle norme che assoggettano le espropriazioni a rigidi termini di decadenza - Non fondatezza della questione. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 61, 31 e 32 - coordinato disposto -; Costituzione, art. 3*).

Beni culturali - Prelazione storico-artistica (*ex lege* n. 1089 del 1939) - Alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciate - Facoltà del Ministro per i beni culturali di acquistare la cosa, senza limiti di tempo, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione - Ritenuta inapplicabilità della norma nel caso di totale omissione della denuncia (con implicita possibilità di esercizio della prelazione solo con riferimento al valore venale del bene al momento della prelazione stessa) - Conseguente ingiustificato trattamento più favorevole concesso al soggetto responsabile dell'inadempienza più grave - Non fondatezza della questione. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 61, 31 e 32 - coordinato disposto -; Costituzione, art. 3*).

Beni culturali - Prelazione storico-artistica (*ex lege* n. 1089 del 1939) - Alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciate - Facoltà del Ministro per i beni culturali di acquistare la cosa, senza limiti di tempo, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione - Asserita violazione dei principi costituzionali sulla indennità di esproprio - Non fondatezza della questione. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 61, 31 e 32 - coordinato disposto -; Costituzione, art. 42*).

N. 270 — Sentenza 14 giugno 1995 Pag. 239

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di età pensionabile a 55 anni - Lavoratori dipendenti da imprese che esercitino attività in ambienti di sottosuolo ancorché non classificabili come «imprese esercenti miniere, cave e torbiere» - Esclusione dal pre-pensionamento - Lamentata discriminazione di un'attività lavorativa del tutto omogenea - Non fondatezza della questione. (*Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di età pensionabile a 55 anni - Disciplina previdenziale di favore con carattere di eccezionalità - Estensione a lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria - Esclusione - Fondamento - Non parificabilità delle due condizioni professionali sia sotto il profilo degli effetti usuranti che sotto quello del rischio ambientale.

Ordinanza di rimessione - Motivazione e contenuto - Indicazioni necessarie ai fini della verifica sulla rilevanza della questione sollevata - Omessa esplicitazione di un fatto processuale logicamente presupposto nella prospettazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato.

N. 268 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 219

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta, da parte del pubblico ministero, di copie di atti relativi ad altri procedimenti penali - Obbligo, per l'autorità giudiziaria che ne è destinataria, di aderire alla richiesta - Esclusione - Asserita compressione del diritto di difesa e lamentato assoggettamento del giudice al comportamento di altra autorità giudiziaria (anziché «soltanto alla legge») - Inapplicabilità della norma denunciata al caso di specie - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 117; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 101, comma secondo*).

N. 269 — Sentenza 14 giugno 1995 » 225

Beni culturali - Prelazione storico-artistica (*ex lege* n. 1089 del 1939) - Alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciate - Facoltà del Ministro per i beni culturali di acquistare la cosa, senza limiti di tempo, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione - Questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al principio di eguaglianza ed ai principi costituzionali in tema di indennità di esproprio - Eccezione di inammissibilità della questione per non esatta individuazione della norma impugnata nonché per preteso carattere alternativo della questione proposta - Reiezione. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 61, 31 e 32 - coordinato disposto -; Costituzione, artt. 3 e 42*).

Beni culturali - Cose di interesse storico ed artistico - Regime giuridico (*ex lege* n. 1089 del 1939) - Finalità - Fondamento costituzionale - Procedure ablatorie esperibili - Comparabilità con le procedure espropriative previste per beni di diversa natura - Esclusione. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089; Costituzione, art. 9*).

Beni culturali - Prelazione storico-artistica (*ex lege* n. 1089 del 1939) - Alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciate - Facoltà del Ministro per i beni culturali di acquistare la cosa, senza limiti di tempo, al

legge 14 giugno 1993, n. 187 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -, art. 8, comma 2; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo).

Straniero e apolide - Straniero destinatario di provvedimento di espulsione - Obbligo di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente - Inottemperanza - Previsione del fatto come reato - Possibilità di procedere ad arresto anche fuori dei casi di flagranza e di applicare misure coercitive - Manifesta inammissibilità delle questioni, per dichiarata illegittimità della previsione incriminatrice. *(D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7-bis, comma 1; decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -, art. 8, comma 2; Costituzione, art. 13, comma terzo).*

N. 266 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 211

Trasporto pubblico - Distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa - Direttive e criteri contenuti in provvedimenti del Ministro dei trasporti - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale - Ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Campania - Mancata notifica al Presidente del Consiglio - Manifesta inammissibilità dei ricorsi. *(Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994; circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 gennaio 1995; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 1 e 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84).*

N. 267 — Ordinanza 14 giugno 1995 » 215

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Richieste al giudice dell'esecuzione - Mera riproposizione di richiesta già respinta, basata sui medesimi elementi - Potere del giudice di dichiararne l'inammissibilità, previa audizione del pubblico ministero - Asserita insussistenza, nel caso in cui la nuova richiesta provenga dallo stesso pubblico ministero - Lamentata violazione del principio di parità delle parti e denunciata compressione del potere di delibazione del giudice - Questione sollevata in base ad erronea interpretazione della norma censurata - Manifesta infondatezza. *(Cod. proc. pen., art. 666, comma 2; Costituzione, artt. 3, 101, comma secondo).*

borante - Difetto di indicazioni necessarie per la verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 442, comma 2; cod. pen., art. 69, primo comma; d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 -, art. 8; Costituzione, artt. 3, 25 - recte: 24 -, 27).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Inammissibilità, ove il reato contestato sia punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo - Impossibilità, per il giudice dell'udienza preliminare, di riconoscere ed applicare l'attenuante della collaborazione con la giustizia onde superare la preclusione - Asserita equiparazione ingiustificata di situazioni diverse e denunciata lesione del diritto di difesa e della funzione rieducativa della pena in rapporto alla situazione dell'imputato collaborante - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 442, comma 2; cod. pen., art. 69, primo comma; d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 -, art. 8; Costituzione, artt. 3, 25 - recte: 24 -, 27).

Ordinanza di rimessione - Indicazioni necessarie ai fini della verifica sulla rilevanza - Difetto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 264 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 203

Ordinanza di un giudice comune che si limiti a sospendere il giudizio avendo sollevato questione di legittimità costituzionale con altro provvedimento emesso in un diverso giudizio - Mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - Inidoneità dell'atto a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Rinvio degli atti al giudice rimettente. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 265 — Ordinanza 14 giugno 1995 » 207

Straniero e apolide - Straniero destinatario di provvedimento di espulsione - Obbligo di adoperarsi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente - Inottemperanza - Previsione del fatto come reato (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per dichiarata illegittimità. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7-bis, comma 1; decreto-

INDICE SOMMARIO

N. 234 — Sentenza 2 giugno 1995 Pag. 7

Ambiente (tutela dell') - Regione Lazio - Inquinamento - Legge regionale per la formazione del piano di organizzazione dei servizi e delle attività di smaltimento dei rifiuti - Esercizio di attività di rottamazione e di recupero di parti di veicoli a motore in atto al momento dell'entrata in vigore della legge - Autorizzazione provvisoria conferita *ex lege* - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 21, comma 4; Costituzione, art. 3 e 25, comma secondo*).

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Esercizio dell'attività di demolizione e recupero di parti di veicoli a motore - Specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'amministrazione regionale, sotto comminatoria di sanzioni penali - Necessità, conformemente a quanto stabilito dalla legislazione statale.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Esercizio dell'attività di demolizione e recupero di parte dei veicoli a motore - Generale autorizzazione, conferita con legge regionale, a favore degli esercenti attività di rottamazione al momento della sua entrata in vigore - Previsione risolvendosi in una sanatoria generalizzata interferente con la disciplina penale stabilita dalla legislazione dello Stato - Illegittimità costituzionale, per violazione della riserva statale in materia penale. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 235 — Sentenza 2 giugno 1995 » 13

Ambiente (tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento del suolo - Spandimento di reflui provenienti dagli insediamenti civili e produttivi - Equiparazione alle attività di smaltimento dei rifiuti, rientranti nella disciplina degli scarichi prevista dalla legge n. 319 del 1976 - Modificazione delle classificazioni di attività stabilite da leggi dello Stato, con

N. 271 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 245

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di applicare misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria - Conseguente esclusione del ricovero in casa di cura e custodia per il condannato affetto da vizio parziale di mente al momento dei fatti e socialmente pericoloso - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di legalità e tassatività delle misure di sicurezza, e di recupero sociale del reo - Richiesta di intervento additivo riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 445, comma 1; Costituzione, artt. 3, 25, comma terzo, 27, comma terzo*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Imputato affetto da vizio parziale di mente e socialmente pericoloso - Valutabilità di tale condizione sia da parte del pubblico ministero (ai fini della prestazione del consenso al rito), sia da parte del giudice (in sede di verifica sull'accogliibilità della richiesta) - Sussistenza, alla stregua del vigente assetto normativo. (*Cod. proc. pen., artt. 444 e seguenti*).

Ordinanza di remissione - *Petitum* - Richiesta di pronuncia apparentemente demolitoria da cui deriverebbe l'applicazione di misure di sicurezza oltre i casi già previsti - Intervento additivo precluso alla Corte e riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 272 — Ordinanza 14 giugno 1995 » 249

Inquinamento - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili - Scarichi non autorizzati - Depenalizzazione della fattispecie e contestuale previsione di sanatoria con effetti estintivi del reato - Asserita irragionevolezza e contraddittorietà delle disposizioni censurate, nonché lamentata diversità di trattamento rispetto all'ipotesi (non depenalizzata) di scarichi effettuati prima che l'autorizzazione sia concessa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.L. 16 gennaio 1995, n. 9 - non convertito -, artt. 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 3 e 5; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41*).

N. 273 — Sentenza 14 giugno 1995 » 253

Regione Abruzzo - Edilizia e urbanistica - Repressione degli abusi edilizi - Opere in parziale difformità dalla concessione edilizia - Integrale corresponsione della sanzione pecuniaria

Trentino Alto-Adige 30 novembre 1994, n. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, 61, 62 e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, 48 e 49).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Oggetto - Determinazione non equivoca - Necessità - Condizioni - Questione formulata in termini precisi ed adeguatamente motivata.

Minoranze linguistiche - Tutela - Principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale - Conseguenze - Necessità di apprestare, talora, a fini di garanzia, un trattamento specificamente differenziato. (*Costituzione, art. 6*).

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione del sindaco e dei consigli comunali - Numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta della Provincia di Bolzano - Determinazione - Inclusione nel computo anche del sindaco - Ricorso del gruppo linguistico ladino del consiglio regionale - Lamentata lesione dei principi statutari posti a tutela della minoranza linguistica ladina, in relazione alla impossibilità del sindaco ladino, eventualmente eletto, di far parte della giunta - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, art. 2, comma 6; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56 e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, e 51*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione risolvendosi nella prospettazione ipotetica degli effetti di una delle possibili interpretazioni della norma costituzionale invocata - Inammissibilità.

Regione Trentino-Alto Adige - Minoranze linguistiche - Tutela statutaria - Contenuto e limiti - Individuazione del principio della rappresentanza proporzionale etnica - Garanzie a favore del gruppo ladino. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 61, commi primo e secondo, e 62*).

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione del sindaco e dei consigli comunali - Minoranza linguistica ladina - Rappresentanti nei consigli comunali e nella giunta della provincia di Bolzano; presentazione delle candidature alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale - Mancata previsione di norme idonee a garantire il diritto di rappresentanza del gruppo ladino costituito nell'ambito del consiglio regionale - Lamentata lesione dei principi statutari posti a tutela di tale minoranza e del principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Non fondatezza delle questioni. (*Legge*

Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 2, comma 6, 17, comma 1, 32, comma 1 lett. b), 35, comma 1 lett. h), e lett. c), 36, comma 1 lett. h); Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, 61, 62, 92 e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, 48 e 49).

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione del sindaco e dei consigli comunali - Minoranza linguistica ladina - Mancanza di garanzie in ordine alla rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni - Asserita compromissione della facoltà di impugnativa di atti amministrativi statutariamente riconosciuta ai consiglieri del gruppo ladino - Lamentata lesione dei principi statutarî posti a tutela di tale minoranza e del principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 2, comma 6, 17, comma 1, 32, comma 1 lett. b), 35, comma 1 lett. h), e comma 3 lett. c), 36, comma 1 lett. h) e comma 3 lett. c), e 65, comma 1; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 56 e 92).*

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione del sindaco nei comuni della Provincia di Bolzano - Riserva del primo seggio assegnato alla lista di appartenenza al candidato non eletto al secondo turno - Mancata previsione di correttivi idonei ad evitare la privazione della rappresentanza del gruppo ladino - Lamentata lesione dei principi statutarî posti a tutela di tale minoranza e del principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, artt. 35, comma 3 lett. c), e 36, comma 3 lett. c); Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, 61, 62, 92, e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, 48, e 49).*

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Vicesindaco nei comuni della Provincia di Bolzano con piú di 13.000 abitanti - Necessaria appartenenza al gruppo linguistico di maggiore consistenza, escluso quello di appartenenza del sindaco - Ricorso del gruppo linguistico ladino del consiglio regionale - Asserita impossibilità, per gli appartenenti al gruppo, di accedere alla carica, con incidenza sui principi statutarî posti a tutela di tale minoranza e sul principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 novembre*

N. 255 — Ordinanza 13 giugno 1995 Pag. 143

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione del pubblico ministero - Conflitto negativo tra Procuratore generale presso la Corte d'appello, che aveva avvocato le indagini preliminari, e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, delegato dal primo per la successiva attività di udienza - Conseguente mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato - Omessa previsione di mezzi per porvi rimedio - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Non attinenza delle norme censurate alla fase dell'udienza preliminare in cui trovasi il giudizio *a quo* - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., artt. 54 e 484; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 112).

Processo penale - Udienza preliminare - Partecipazione del pubblico ministero - Conflitto negativo tra Procuratore generale presso la Corte d'appello, che aveva avvocato le indagini preliminari, e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, delegato dal primo per la successiva attività di udienza - Conseguente mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato - Omessa previsione di mezzi per porvi rimedio - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione, trattandosi di situazione patologica estranea al sistema processuale e insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalità - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 420; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 112).

N. 256 — Ordinanza 13 giugno 1995 » 149

Provincia di Trento - Edilizia e urbanistica - Opere pubbliche dei Comuni o loro consorzi - Procedimento previsto per l'inizio dell'attività - Deliberazione degli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme vigenti - Necessità della concessione edilizia - Esclusione - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, irragionevole disparità di trattamento dei cittadini delle varie regioni, nonché violazione dei limiti posti all'autonomia provinciale da una norma fondamentale di riforma economico-sociale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Legge Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, artt. 77 e 80; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8).

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) - Medici veterinari iscritti all'albo, impegnati in attività di lavoro dipendente o autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano optato per la cancellazione da detto ente - Ripristino, con effetto retroattivo, mediante norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligo di iscrizione all'ENPAV - Conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati e obbligatorietà dei versamenti contributivi, anche per il periodo pregresso - Lamentata lesione dei principi della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali, di tutela dell'iniziativa economica privata, di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela della proprietà privata - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 26; Costituzione, artt. 23, 41, comma primo, 42, commi secondo e terzo, e 97*).

N. 253 — Ordinanza 13 giugno 1995 Pag. 135

Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti delle persone sottoposte alla misura di sicurezza della libertà vigilata - Potere del magistrato di sorveglianza di autorizzare l'uso della patente per comprovate esigenze lavorative - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di «parità di trattamento normativo» (in raffronto ai soggetti sottoposti a libertà controllata o a semidetenzione), nonché del principio di ragionevolezza, del diritto alla libera circolazione, del diritto al lavoro e della finalità rieducativa delle misure di sicurezza - Richiesta di una pronuncia additiva comportante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b; Costituzione, artt. 3, 4, 16, 27*).

N. 254 — Ordinanza 13 giugno 1995 » 135

Reati e pene - Distruzione di macchinari sottoposti a privilegio speciale a garanzia di credito agrario - Mancata depenalizzazione di tale reato - Denunciata disparità di trattamento in raffronto all'avvenuta depenalizzazione dell'analoga fattispecie in materia di privilegio automobilistico - Questione concernente norma espressamente abrogata - Manifesta inammissibilità. (*R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 - convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, art. 10; Costituzione, art. 3*).

Amministrazione pubblica - Comitati interministeriali soppressi - Definizione delle funzioni e riordino della relativa disciplina - Regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri - Soppressione del Comitato interministeriale (CIP) e dei comitati provinciali prezzi, con attribuzione delle «residue funzioni» agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Salvezza delle competenze delegate (e, quindi, esercitate) alla Provincia di Trento (ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1017 del 1978) - Conseguente inammissibilità del conflitto sollevato dalla Provincia autonoma.

N. 251 — Sentenza 13 giugno 1995 Pag. 125

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Componenti il Comitato provinciale di Bolzano per l'albo degli esercenti - Nomina con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano - Lamentata violazione delle competenze della ricorrente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - Sopravvenuta rimozione, nelle more del giudizio, del provvedimento impugnato - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 11 febbraio 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 18, e 16*).

Provvedimento impugnato - Sopravvenuta revoca nelle more del giudizio - Conseguenza - Cessazione della materia del contendere.

N. 252 — Ordinanza 13 giugno 1995 » 129

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) - Medici veterinari iscritti all'albo, impegnati in attività di lavoro dipendente o autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano optato per la cancellazione da detto ente - Ripristino, con effetto retroattivo, mediante norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligo di iscrizione all'ENPAV - Conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati e obbligatorietà dei versamenti contributivi, anche per il periodo pregresso - Lamentata lesione dei principi di inviolabilità dei diritti fondamentali, di eguaglianza, della capacità contributiva, della garanzia previdenziale, della certezza del diritto e di indipendenza ed autonomia della magistratura - Questioni analoghe a precedenti, già decise sotto tali profili - Manifesta infondatezza. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 26; Costituzione, artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104*).

diritto interno incompatibile con la portata dispositiva della pronuncia.

Comunità europee - Diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, implicante l'abolizione di qualsiasi discriminazione - Condizioni per l'applicabilità del principio nell'ordinamento italiano in materia di contratti con lettori universitari - Sussistenza. (*Trattato delle Comunità economiche europee, art. 48*).

Lavoro (rapporto di) - Assunzione di lettori di madre lingua straniera presso università - Lettori extracomunitari - Previsioni di contratti a tempo determinato, di durata superiore all'anno accademico per il quale sono stipulati - Lamentato deterioro trattamento rispetto ai lettori comunitari, per i quali è invece consentito il contratto a tempo indeterminato - Conseguente, asserita violazione del principio di eguaglianza e degli obblighi derivanti allo Stato italiano dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 143 del 1975 - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, comma terzo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 10, comma secondo*).

Comunità europee - Diritto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, implicante l'abolizione di qualsiasi discriminazione - Applicabilità del principio nell'ordinamento italiano, nei confronti di lettori di lingua straniera nelle Università, cittadini di Stati membri e di lettori, cittadini di Stati terzi - Condizioni - Distinzione. (*Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1*).

N. 250 — Sentenza 13 giugno 1995 Pag. 117

Amministrazione pubblica - Comitati interministeriali soppressi - Definizione delle funzioni e riordino della relativa disciplina - Regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri - Soppressione del Comitato interministeriale (CIP) e dei comitati provinciali prezzi, con attribuzione delle «residue funzioni» agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento - Asserita implicita revoca, con atto non legislativo, della delega (conferita con le norme di attuazione dello Statuto, di cui al d.P.R. n. 1017 del 1978) delle funzioni relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi e pretesa lesione dell'autonomia provinciale in materia di ordinamento degli uffici - Inammissibilità del conflitto. (*D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 5, comma 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 1, 9 n. 3, e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, artt. 1, 4 e 11*).

Corte di cassazione - Sentenze di annullamento con rinvio - Inoppugnabilità - Conseguenze - Sanatoria delle nullità, anche assolute, verificatesi in fasi processuali precedenti.

N. 248 — Sentenza 13 giugno 1995 Pag. 101

Regione Toscana - Patrimonio agricolo-forestale - Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori - Individuazione delle aree da sottrarre al divieto di caccia - Facoltà esercitata, sulla base della deroga prevista dalla legge statale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Ricorso statale - Asserito indebito esercizio, con legge, di funzioni sostanzialmente amministrative e denunciata genericità del parere tecnico reso dall'organo consultivo, con conseguente violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana riapprovata il 20 settembre 1994; Costituzione, artt. 97 e 117, in relazione all'art. 21, comma 1, lett. c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157*).

Regioni in genere - Leggi regionali a contenuto sostanzialmente amministrativo ovvero collegate all'esercizio di una discrezionalità di natura tecnica - Adozione - Limiti costituzionali - Insussistenza, salvo il rispetto del principio di ragionevolezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale - Acquisizione di parere tecnico di un organo amministrativo statale - Denunciata genericità del parere stesso - Valutazione della sua adeguatezza da parte della Corte costituzionale - Esclusione.

N. 249 — Sentenza 13 giugno 1995 » 109

Procedimenti innanzi alla Corte costituzionale - Patrocinio di avvocati, cittadini membri della Comunità europea - Requisiti richiesti - Verifica della Corte sulla legittimazione di avvocato spagnolo a rappresentare e difendere la parte costituitasi in giudizio - Sussistenza dei requisiti per l'ammissione di detto avvocato al patrocinio davanti alla Corte costituzionale. (*Legge 9 febbraio 1982, n. 31, art. 8; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 20*).

Comunità europee - Sentenze interpretative della Corte di giustizia - Efficacia immediata negli ordinamenti degli Stati membri - Conseguenza - Non applicabilità della norma di

ottobre 1993, n. 421, art. 2, comma 1, lett. a), e comma 2; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 1 comma 3, 2, comma 3, e 72).

Regione Lombardia - Personale di ruolo del Consiglio regionale - Somme destinate al «Fondo annuo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» (istituito con legge regionale n. 38 del 1990) - Previsione di un ulteriore incremento per un ammontare in misura pari a 120 ore annue di straordinario per dipendente, anziché a 70 ore, come previsto dalla normativa contrattuale della «contrattualizzazione» del rapporto di pubblico impiego e della non modificabilità dei pregressi, e tuttora efficaci, accordi sindacali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altra censura. (Legge Regione Lombardia riapprovata il 26 ottobre 1994; Costituzione, artt. 117, in relazione agli artt. 2, comma 3 e 72, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 81).

N. 293 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 397

Province autonome di Trento e Bolzano - Finanza locale - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane (previsto dal d.lgs. n. 504 del 1992) - Contributi da erogarsi, attraverso le regioni, alle comunità montane - Ripartizione operata con decreto del Ministro dell'interno - Esclusione delle province autonome dal novero dei beneficiari - Ricorso di entrambe le province per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento *in parte qua* del decreto impugnato. (Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, tabulati allegati; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 5, 10, 17, 21, e 79; Costituzione, art 119, comma terzo).

Legge in genere - Riferimento espresso, in una norma di legge, alle sole regioni - Inapplicabilità, per ciò stesso, alle province autonome - Esclusione.

Autonomie locali - Comunità montane - Attribuzione di funzioni di programmazione da integrare e coordinare con gli indirizzi programmatori della regione - Definizione e gestione delle risorse disponibili - Criteri. (Legge 3 dicembre 1971, n. 1102; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 29; legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 7).

Regioni in genere - Autonomia finanziaria - Attività di programmazione degli enti locali - Disponibilità effettiva e capacità di manovra delle risorse finanziarie erogate dallo Stato - Necessità - Fondamento costituzionale.

1994, n. 3, art. 2, comma 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 56, e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, e 51).

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione dei consigli delle circoscrizioni di decentramento nella Provincia di Bolzano - Mancata previsione di garanzie per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino - Ricorso del gruppo - Lamentata lesione dei princípi statutari posti a tutela di tale minoranza e del principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, art. 65, comma 1; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 61, 62, 92, e 102; Costituzione, artt. 2, 3, 6, 48, e 49*).

N. 262 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 191

Processo penale - Udienza preliminare - Assenza del difensore di fiducia determinata da legittimo impedimento a comparire - Omessa previsione della sospensione o rinvio del procedimento (in luogo della nomina di un sostituto) - Lamentata diversità di disciplina rispetto alla fase dibattimentale ed asserita compressione del diritto di difesa - Questione sollevata in una fase processuale successiva a quella (ormai conclusa) cui attiene la norma censurata - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 420; Costituzione, artt. 3, 24*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma atinente a fase processuale già conclusa - Incidenza nella fase (successiva) in cui trovasi il giudizio *a quo* - Omessa dimostrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 263 — Ordinanza 14 giugno 1995 » 195

Processo penale - Giudizio abbreviato - Inammissibilità, ove il reato contestato sia punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo - Impossibilità, per il giudice dell'udienza preliminare, di riconoscere ed applicare l'attenuante della collaborazione con la giustizia onde superare la preclusione - Asserita equiparazione ingiustificata di situazioni diverse e denunciata lesione del diritto di difesa e della funzione rieducativa della pena in rapporto alla situazione dell'imputato colla-

Tutela giurisdizionale - Conformazione degli istituti processuali - Discrezionalità del legislatore - Predisposizione di strumenti di tutela differenziati - Possibilità - Limite - Non irrazionalità. (*Costituzione, art. 24*).

Processo civile - Ordinanza di ingiunzione - Crediti dello Stato e degli enti pubblici - Ricorrenza dei presupposti fissati dall'art. 635 cod. proc. civ. per la tutela monitoria - Concedibilità dell'ordinanza - Mancata previsione in relazione ad istanza confortata da identico supporto probatorio - Asserita compressione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma; Costituzione, art. 24*).

N. 296 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 427

Previdenza e assistenza sociale - Liquidazione di una quota aggiuntiva di pensione (in forza dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dalla norma impugnata in relazione alla retribuzione annua pensionabile eccedente il tetto in precedenza fissato - Norma suscettibile di una interpretazione adeguatrice, già fornita con la sentenza n. 72 del 1990 - Eventuale difforme applicazione data alla norma dall'INPS - Istituzionale funzione del giudice di interpretare la legge senza vincoli. (*Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.l. 21 marzo 1988, n. 86 - convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 -, art. 3, comma 2-bis*).

Previdenza e assistenza sociale - Sistema del tetto pensionistico - Conseguenti effetti negativi - Attenuazione, in forza dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dalla norma impugnata - Lamentata esclusione dei pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 con conseguente disparità di trattamento basata sul mero dato temporale del collocamento a riposo - Insussistenza - Natura del meccanismo previsto dal legislatore - Riliquidazione della pensione per i pensionati posti in quiescenza dopo il 1° gennaio 1988 - Esclusione - Attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1988 di una quota aggiuntiva di pensione con il computo della retribuzione eccedente il tetto - Riferibilità anche ai pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 - Non fondatezza della questione. (*D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 -, art. 3, comma 2-bis; Costituzione, art. 3*).

previsione - Denunciata violazione del principio di parità di trattamento (in raffronto ad altre ipotesi di «necessità» del locatore) e del diritto di azione - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma 2-bis; Costituzione, artt. 3, 24).

N. 260 — Sentenza 14 giugno 1995 Pag. 167

Legge regionale - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame, a seguito di rinvio governativo - Sussistenza o meno del carattere della «novità» - Riconoscimento - Criteri. (Costituzione, art. 127, commi terzo e quarto).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame, a seguito di rinvio governativo - Carattere della «novità» - Insussistenza - Riapprovazione a maggioranza assoluta - Necessità - Riapprovazione a maggioranza semplice - Vizio di illegittimità costituzionale - Possibilità per il Governo di sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte. (Costituzione, art. 127, commi terzo e quarto).

Regione Puglia - Organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato - Modifica di precedenti disposizioni - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - Mancanza del carattere di novità - Riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995; Costituzione, art. 127, comma quarto).

N. 261 — Sentenza 14 giugno 1995 » 171

Regione Trentino-Alto Adige - Elezioni - Nuova normativa regionale - Elezione del sindaco e dei consigli comunali - Minoranza linguistica ladina - Presenza nei consigli e nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano - Mancata previsione - Ricorso del gruppo linguistico ladino del consiglio regionale - Lamentata lesione dei principi statutari posti a tutela di tale minoranza e del principio costituzionale dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di parità - Inammissibilità della questione. (Legge Regione

N. 297 — Ordinanza 26 giugno 1995 Pag. 435

Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Non candidabilità di coloro che siano stati rinviati a giudizio, ovvero siano stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in relazione ad alcuni determinati delitti - Sospetta violazione del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva nonché del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive - Autorimessione della stessa Corte, come giudice *a quo*, di questione incidentale sulla norma che, in generale, prevede la non candidabilità a cariche elettive - Pregiudizialità rispetto all'esame della norma, censurata dal giudice *a quo*, che esclude la candidabilità in relazione ad una particolare ipotesi delittuosa. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera e, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma secondo, e 51, primo comma*).

N. 298 — Sentenza 26 giugno 1995 » 441

Reati militari - Esecuzione indebita di disegni o fotografie, ovvero ricognizione, di cose concernenti la difesa militare - Pena edittale - Reclusione da cinque a dieci anni - Irragionevolezza, in raffronto al trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a cinque anni) applicabile per l'ipotesi di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. pen. mil. pace, art. 90, primo comma, numero 1; Costituzione, artt. 3, 27*).

Reati militari - Introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare ai fini di esecuzione indebita di disegni, fotografie o ricognizioni - Pena edittale - Reclusione da cinque a dieci anni, anziché da uno a cinque anni - Illegittimità costituzionale conseguenziale *in parte qua* (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Cod. pen. mil. pace, art. 90, primo comma, numero 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

Reati militari - Possesso ingiustificato, in luoghi d'interesse militare, di mezzi idonei all'esecuzione di disegni, fotografie o ricognizioni - Pena edittale - Reclusione da cinque a dieci anni, anziché da uno a cinque anni - Illegittimità costituzionale conseguenziale *in parte qua* (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Cod. pen. mil. pace, art. 90, primo comma, numero 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

Reati militari - Definizione del codice penale militare di pace - Ritenuta utilizzazione di criteri meramente formali - Lamentata attribuzione del carattere «militare» a reati sostanzialmente «comuni» (quali i fatti di ingiuria, minaccia, per-

irrogata dal sindaco - Effetto estintivo del reato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 - Previsione difforme dalla normativa statale, che annette lo stesso effetto al rilascio della concessione in sanatoria, con conseguente incidenza sulla disciplina penalistica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure. (*Legge Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 11, comma quinto; Costituzione, artt. 25, 117 [3 e 70]*).

Regione Abruzzo - Edilizia e urbanistica - Repressione degli abusi edilizi - Disciplina regionale - Incidenza sull'applicabilità delle cause di estinzione del reato - Interferenza nella materia penale riservata esclusivamente alla competenza dello Stato - Violazione di un principio di rango costituzionale. (*Costituzione, art. 25*).

N. 274 — Sentenza 14 giugno 1995 Pag. 259

Consiglio regionale - Consiglieri regionali - Immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Comunicato stampa relativo ai contenuti di una interrogazione presentata da un consigliere regionale al Presidente della giunta della Regione Toscana - Decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, per le opinioni, ritenute diffamatorie, riferite nel comunicato - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana - Insindacabilità dell'operato del consigliere, in quanto connesso al diritto di interrogazione - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento del rinvio a giudizio. (*Decreto di rinvio a giudizio n. 981/94, emesso in data 1° dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze; Costituzione, art. 122, comma quarto*).

Consiglio regionale - Consigliere regionale - Immunità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Guarentigia posta a salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza del Consiglio regionale - Estensione alle funzioni consiliari tipiche ed a quelle attribuite direttamente, o desumibili, dalla Costituzione - Inclusione tra gli atti consiliari tipici del diritto d'interrogazione. (*Costituzione, art. 122, comma quarto*).

Consiglio regionale - Consigliere regionale - Immunità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Presentazione di un'interrogazione - Opinioni espresse pubblicamente dal consigliere regionale al di fuori della sede consiliare, ma in connessione ed a causa dell'esercizio delle funzioni - Sindacabilità - Esclusione. (*Costituzione, art. 122, comma quarto*).

N. 294 — Sentenza 26 giugno 1995 Pag. 407

Corte di cassazione - Principio di inoppugnabilità e irrevocabilità delle sue decisioni - Finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire l'accertamento definitivo delle situazioni giuridiche controverse - Conformità alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla Cassazione dall'art. 111 della Costituzione. (*Costituzione, art. 111*).

Processo penale - Sentenze della Corte di cassazione - Statuzioni «emesse *de plano*» ma suscettibili, ove erronee, di ledere i diritti dell'imputato - Omessa previsione di un mezzo straordinario di impugnazione al di fuori dei limiti propri della correzione di errori materiali - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiesta alla Corte di una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 623 e 624; Costituzione, artt. 24, 25, primo comma*).

Processo penale - Sentenze della Corte di cassazione - Sentenza di annullamento parziale con rinvio, emessa in processo cumulativo - Ipotesi in cui, per l'effetto, venga meno l'elemento componente che aveva determinato spostamento di competenza - Devoluzione del giudizio di rinvio al giudice competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio (anziché al giudice dell'originario processo cumulativo) - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale e del diritto di difesa dell'imputato - Sostanziale richiesta di «revisione in grado ulteriore» della decisione della Cassazione attributiva di competenza al giudice rimettente - Irrilevanza (costantemente affermata dalla Corte) di questioni tendenti a rimettere in discussione la competenza attribuita dalla Cassazione nel caso concreto - Inammissibilità, per tale duplice ordine di ragioni, della questione sollevata. (*Cod. proc. pen., artt. 623 e 624; Costituzione, artt. 24, 25, primo comma*).

N. 295 — Sentenza 26 giugno 1995 » 419

Processo civile - Ordinanza di ingiunzione - Crediti dello Stato e degli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato - Ricorrenza dei presupposti fissati dall'art. 635 cod. proc. civ. per la tutela monitoria - Concedibilità dell'ordinanza - Mancata previsione - Asserita irragionevole discriminazione rispetto ai comuni creditori - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma; Costituzione, art. 3, primo comma*).

plina (*ex lege* n. 353 del 1990) in materia di provvedimenti cautelari, riguardo al termine per l'inizio del procedimento di merito - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 675; Costituzione, art. 3*).

Processo civile - Sequestro conservativo autorizzato fuori d'udienza - Esecuzione - Perdita di efficacia in caso di mancata esecuzione entro trenta giorni - Decorrenza del termine dalla pronuncia del provvedimento anziché dalla comunicazione dello stesso - Denunciata incidenza sull'esercizio del diritto di difesa (per l'onere, ritenuto eccessivo per il sequestrante, di informarsi continuamente dell'avvenuto deposito del provvedimento) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 675; Costituzione, art. 24*).

N. 238 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 35

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali centrali - Composizione - Riduzione del numero dei magistrati da cinque a tre - Composizione differenziata rispetto al Consiglio di Stato - Lamentata irrazionalità, con lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453 - convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 -, art. 1, comma 5; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111*).

N. 239 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 39

Corte dei conti - Sezioni giurisdizionali regionali - Sentenze rese in materia di pensioni - Impugnazione - Appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza, disparità di trattamento tra dipendenti e violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453 - convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 -, art. 1, commi 5 e 8; Costituzione, artt. 3, 97, 125, comma secondo, e 111 commi secondo e terzo*).

N. 240 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 43

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Legge regionale - Rifiuti speciali - Residui di lavorazione legnosi inceneriti al fine di produrre energia - sottrazione al regime di

previsione che l'acquisizione del documento sia disposta d'ufficio dal giudice - Denunciata mancanza di previsione che l'espulsione sia decisa su richiesta del pubblico ministero - Ritenuta lesione del principio di eguaglianza in ordine ad un diritto inviolabile dell'uomo (libertà personale) ed ingiustificato deteriore trattamento per il cittadino italiano - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7 comma 12-ter, aggiunto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -; Costituzione, artt. 2, 3 e 13).

N. 291 — Ordinanza 15 giugno 1995 Pag. 385

Pensioni - Pensioni di guerra - Trattamenti spettanti ai congiunti inabili di militari o civili deceduti o dispersi per causa di guerra - Termine quinquennale di presentazione della domanda - Decorrenza, nel caso di inabilità presunta per età, dal giorno di effettivo compimento del 65° anno da parte del richiedente - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, in raffronto alla diversa decorrenza stabilita per gli inabili da infermità - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 100, comma terzo, ultima parte; Costituzione, art. 3).

N. 292 — Sentenza 26 giugno 1995 » 389

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso legge regionale - Questione sollevata per assunta violazione di un principio fondamentale della legislazione statale - Individuazione chiara e certa, nel ricorso, del principio invocato, pur in mancanza di specifica indicazione degli articoli di legge in cui è contenuto - Ammissibilità della questione - Reiezione dell'eccezione basata su assunto contrario. (Costituzione, art. 117; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 34, primo comma e 23, primo comma).

Impiego pubblico - Razionalizzazione e revisione della disciplina in materia - Nuova normativa, di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 - Inquadramento dei rapporti di pubblico impiego nella contrattazione collettiva e perdurante efficacia, in via transitoria, della normativa posta da pregressi accordi sindacali - Disposizioni aventi natura di principi fondamentali delle leggi dello Stato. (Costituzione, art. 117; legge 23

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXVI

1995

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 287 — Sentenza 15 giugno 1995 Pag. 361

Processo penale - Condizioni di procedibilità - Querela - Dichiarazione recapitata da un incaricato o spedita per posta raccomandata - Formalità necessarie - Sottoscrizione «autentica» del dichiarante, nel senso di «autenticata» - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 337, comma 1, 409, e d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 39 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 24, primo comma, 112).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione suscettibile di interpretazioni alternative - Riferimento, da parte del giudice *a quo*, all'interpretazione (definita «*in malam partem*») recepita dalla Cassazione - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto che sia prospettato solo un dubbio interpretativo - Reiezione. (Cod. proc. pen., artt. 337, comma 1, 409, e d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 39 - combinato disposto).

N. 288 — Sentenza 15 giugno 1995 » 367

Pensioni di guerra - Indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita - Divieto di cumulo dell'indennità in caso di percezione di pensione, assegno o retribuzione collegati alle variazioni del costo della vita - Obbligo dei titolari di pensione di guerra di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità integrativa - Lamentato eccesso di delega legislativa - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 80; d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, comma sesto; Costituzione, art. 76).

Pensioni di guerra - Natura giuridica - Carattere indennitario e non già previdenziale o assistenziale.

Pensioni di guerra - Determinazione dell'ammontare - Discrezionalità del legislatore - Fondamento - Bilanciamento tra il dovere di solidarietà e i limiti di disponibilità di bilancio - Necessità.

Pensioni di guerra - Indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita - Divieto di cumulo dell'indennità in caso di percezione di pensione, assegno o retribuzione collegati alle variazioni del costo della vita - Obbligo dei titolari di pensione di guerra di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennità integrativa - Asserita privazione del titolare di pensione di guerra del

trattamenti rientranti nel computo della buonuscita, (indennità di funzione spettante ai dirigenti, e indennità integrativa speciale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993) - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 23 marzo 1983, n. 78; Costituzione, art. 3).

N. 279 — Ordinanza 15 giugno 1995 Pag. 291

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Sostanze residue derivanti da ciclo produttivo - Riutilizzo - Denominazione come «residui» di produzione in base a meri attestati e ricognizioni, rispettivamente, delle camere di commercio e del Ministero dell'ambiente, di talune sostanze già pacificamente considerate «rifiuti» - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale (di cui al d.P.R. n. 915 del 1982) attuativa di direttiva comunitaria, a molti rifiuti anche tossici e nocivi, con sottrazione a qualsiasi procedura ed obbligo dei materiali quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali - Lamentata lesione del principio della libertà dell'iniziativa economica privata, del diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente, dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Asserita disparità di trattamento nel sistema penale con violazione, altresì, del principio della riserva di legge in materia - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza delle questioni. (D.L. 7 novembre 1994, n. 619; d.l. 7 gennaio 1995, n. 3, intero testo, e con riferimento agli artt. 2 e 12 e articoli ivi richiamati; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 25, 32, e 41).

N. 280 — Sentenza 15 giugno 1995 » 297

Processo penale - Impugnazioni - Appello incidentale - Diversità di funzione rispetto all'appello principale - Reintroduzione nel nuovo codice di procedura penale - Giustificazione. (Cod. proc. pen., art. 595).

Processo penale - Impugnazioni - Appello incidentale - Previsione o meno dell'istituto - Scelta riservata al legislatore. (Cod. proc. pen., art. 595).

Processo penale - Impugnazioni - Appello incidentale - Proporzionalità da parte del pubblico ministero, quando non abbia proposto appello principale - Denunciato contrasto con l'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 595; Costituzione, art. 112).

fallimentare del 1942, che la prevede, anche in seguito alla legge del 1975 per la riforma del diritto di famiglia, in regime di separazione convenzionale dei beni - Denunciata «irragionevolezza sopravvenuta» per il contrasto tra la disposizione impugnata, in quanto presuppone una sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore, e i principi della riforma riguardo alla parità dei coniugi anche negli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali - Configurabilità di questione, non di costituzionalità ma di interpretazione, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria - Inammissibilità. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70; Costituzione, art. 3).

Fallimento - Acquisti effettuati dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento - Presunzione muciana - Applicabilità della norma della legge fallimentare del 1942, che la prevede, anche in seguito alla legge del 1975 per la riforma del diritto di famiglia, in regime di separazione convenzionale dei beni - Vizi di irragionevolezza rilevati in relazione ai presupposti e alle finalità della separazione convenzionale dei beni, alla inapplicabilità della norma, secondo la giurisprudenza, in regime di comunione dei beni, ed alla eventuale applicabilità, o inapplicabilità, della stessa, in regime di separazione giudiziale dei beni, nonché in relazione alla sua possibile operatività anche nei casi di separazione personale dei coniugi - Questioni prospettabili sul terreno dell'interpretazione innanzi all'autorità giudiziaria o, in quanto implicanti scelte tra diverse soluzioni, in sede legislativa - Inammissibilità. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70; Costituzione artt. 3 e 31).

Fallimento - Acquisti effettuati dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento - Presunzione muciana - Applicabilità della norma della legge fallimentare del 1942, che la prevede, anche in seguito alla legge del 1975 per la riforma del diritto di famiglia, in regime di separazione convenzionale dei beni - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi di famiglie di fatto, o di famiglie legittime in regime di comunione legale, in cui la norma impugnata non è operativa, con incidenza sui principi costituzionali posti a tutela della famiglia - Necessità di un bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela dei creditori e delle regole di mercato e quindi, attraverso la scelta tra diverse possibili soluzioni, di un articolato auspicabile intervento del legislatore - Inammissibilità della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 70; Costituzione artt. 3 e 29).

Regione Veneto - Finanza regionale - Fondo istituito a carico del Ministero del tesoro all'atto del trasferimento alle regioni di funzioni amministrative già di spettanza della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) - Rilevata limitata considerazione, negli impegni di somme sul fondo stesso disposti con leggi regionali per le attività previste, delle esigenze assistenziali dei figli nati fuori del matrimonio - Lamentata incidenza sulla tutela giuridica e sociale ad essi garantita dalla Costituzione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, art. 11; legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, art. 15; Costituzione, art. 30*).

Filiazione - Tutela giuridica e sociale assicurata dalla legge ai figli nati fuori dal matrimonio - Previsione costituzionale - Contenuto - Indicazione di una direttiva rivolta al legislatore ordinario - Attuazione nell'ambito dei programmi generali adottati dalle regioni. (*Costituzione, art. 30*).

Regione Veneto - Finanza regionale - Fondo istituito a carico del Ministero del tesoro all'atto del trasferimento alle regioni di funzioni amministrative già di spettanza della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) - Rilevata limitata considerazione, negli impegni di somme sul fondo stesso disposti con leggi regionali per le attività previste, delle esigenze assistenziali dei figli nati fuori del matrimonio - Asserita violazione del principio costituzionale di copertura delle leggi di spesa - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, art. 11; legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, art. 15; Costituzione, art. 81, comma quarto*).

N. 278 — Sentenza 15 giugno 1995 Pag. 285

Impiego pubblico - Personale militare - Trattamenti economici aggiuntivi - Indennità operativa - Disciplina - Finalità e caratteri. (*Legge 23 marzo 1983, n. 78, artt. 2 e 18*).

Impiego pubblico - Personale militare - Trattamenti economici aggiuntivi - Indennità operativa - Mancata inclusione della stessa tra gli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita - Asserita violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 23 marzo 1983, n. 78; Costituzione art. 36*).

Impiego pubblico - Personale militare - Trattamenti economici aggiuntivi - Indennità operativa - Mancata inclusione della stessa tra gli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita - Asserita ingiustificata disparità rispetto ad altri

Processo penale - Pubblico ministero - Potere di appello della sentenza di primo grado - Riconducibilità non allo specifico obbligo di esercitare l'azione penale, ma ai generali doveri funzionali indicati dall'ordinamento giudiziario (art. 73) - Conseguenze - Esercizio o meno del suddetto potere secondo gli interessi generali della giustizia. (*Cod. proc. pen., art. 595*).

N. 281 — Sentenza 15 giugno 1995 Pag. 313

Processo penale - Imputato - Infermità mentale che impedisca la sua cosciente partecipazione al procedimento - Sospensione obbligatoria del processo anche in caso di accertata irreversibilità della malattia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per asserita disparità di trattamento), nonché del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 71, comma 1; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 112*).

Processo penale - Imputato - Infermità mentale che impedisca la sua cosciente partecipazione al procedimento - Accertamenti peritali periodici successivamente alla sospensione del processo - Espletamento obbligatorio anche in caso di accertata irreversibilità della malattia - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non pertinenza del parametro invocato - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 72, comma 1; Costituzione, art. 97, comma primo*).

Amministrazione pubblica - Buon andamento e imparzialità (principio di) - Applicabilità all'ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - Estraneità all'esercizio della funzione giurisdizionale. (*Costituzione, art. 97, comma primo*).

N. 282 — Ordinanza 15 giugno 1995 » 321

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Divieto di applicare misure di sicurezza diverse dalla confisca «obbligatoria» - Conseguente esclusione della confisca di cose costituenti profitto del reato (in specie, somme o beni di cui l'imputato di possesso ingiustificato di valori non giustifichi la provenienza) - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa

conseguente alterazione del sistema sanzionatorio penale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 1, comma 5; Costituzione, artt. 25 e 117, in relazione all'art. 2, comma settimo, lett. d, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915*).

Legge regionale - Possibilità di interferire con il sistema sanzionatorio stabilito dal legislatore statale in materia penale - Esclusione. (*Costituzione, artt. 25 e 117*).

N. 236 — Sentenza 2 giugno 1995 Pag. 19

Reato in genere - Giuoco d'azzardo - Previsione codicistica - Identificazione in quelli in cui la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria - Ritenuta eccessiva genericità di tale definizione - Denunciata conseguente attribuzione al giudice penale di una discrezionalità troppo ampia, in contrasto con i principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassatività della fattispecie penale, e di tutela, in condizioni di parità, dei diritti della difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., artt. 718, 719, 720, 721 e 722; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Reato in genere - Giuoco d'azzardo - Previsione come contravvenzione nel codice penale - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle norme che permettono il gioco d'azzardo all'interno delle case da gioco autorizzate, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen., artt. 718, 719, 720, 721 e 722; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 237 — Sentenza 2 giugno 1995 » 25

Costituzione delle parti in giudizio - Atto depositato oltre il termine previsto - Inammissibilità.

Processo civile - Procedimenti cautelari - Norme generali inserite nel codice di procedura civile dall'art. 74, legge n. 353 del 1990 - Applicabilità ai provvedimenti relativi al sequestro - Limiti - Interventi, in materia, riservati alla discrezionalità del legislatore - Giustificazione.

Processo civile - Sequestro conservativo autorizzato fuori d'udienza - Perdita di efficacia in caso di mancata esecuzione entro trenta giorni - Decorrenza del termine dalla pronuncia del provvedimento anziché dalla comunicazione dello stesso - Lamentata ingiustificata diversità rispetto alla disci-

della pena - Richiesta di intervento additivo riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 445, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Petitum - Richiesta di pronuncia apparentemente demolitoria da cui deriverebbe l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale oltre i casi già previsti - Intervento additivo precluso alla Corte e riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 283 — Ordinanza 15 giugno 1995 Pag. 325

Esecuzione penale - Conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità del condannato - Applicabilità nei confronti dei condannati minorenni - Denunciata disparità di trattamento tra minori, a seconda che i genitori siano o meno abbienti e disponibili al pagamento della sanzione pecuniaria - Lamentata diversità di regime rispetto al previsto esonero dei minori dalle spese processuali - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Cod. proc. pen., art. 660, comma 2; Costituzione, art. 3*).

Esecuzione penale - Conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità del condannato - Applicabilità nei confronti dei condannati minorenni - Denunciata lesione del principio di personalità della responsabilità penale (per la possibilità che l'adempimento della sanzione pecuniaria gravi su chi esercita la potestà genitoriale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 660, comma 2; Costituzione, art. 3*).

Esecuzione penale - Pagamento della pena pecuniaria inflitta a condannato minorenne - Obbligo per chi esercita la potestà genitoriale - Esclusione, fuori dei casi stabiliti dall'art. 196 cod. pen.

N. 284 — Sentenza 15 giugno 1995 » 331

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai reati militari - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati militari rispetto a quelli comuni - Sussistenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, secondo i principi di cui in motivazione - Assorbimento di profili ulteriori. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; Costituzione, art. 3 e art. 27, comma terzo*).

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai reati militari - *Reductio ad legitimitatem* mediante pronuncia additiva - Permanente impossibilità nell'attuale quadro normativo. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; Costituzione, art. 3).

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai reati militari - Dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad evitare il protrarsi di un'ingiustificata discriminazione in danno dei condannati militari - Conseguenze - Necessario adeguamento del regime di applicazione delle sanzioni sostitutive allo *status* dei militari - Indifferibilità di un intervento del legislatore idoneo allo scopo. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; Costituzione, art. 3).

N. 285 — Sentenza 15 giugno 1995 Pag. 343

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Unità sanitarie locali - Fondi vincolati al pagamento di stipendi e competenze del personale e all'erogazione di servizi sanitari individuati con decreto ministeriale - Impignorabilità - Determinazione, prima dell'inizio del processo esecutivo, delle somme occorrenti e della loro effettiva destinazione al pagamento dei creditori precedenti, nei modi e forme stabiliti per l'esecuzione forzata a danno degli enti locali - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altre questioni. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 -, art. 1, comma 5; Costituzione, art. 3 [artt. 24 e 97]).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Unità sanitarie locali - Somme vincolate al pagamento di stipendi del personale e per l'erogazione di servizi sanitari essenziali previsti dai bilanci e dagli atti amministrativi di tali enti - Impignorabilità - Regime privilegiato in esito alla comparazione con la disciplina in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 -, art. 1, comma 5; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 11; Costituzione, art. 3).

N. 286 — Sentenza 15 giugno 1995 » 349

Fallimento - Acquisti effettuati dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento - Presunzione muciana - Applicabilità della norma della legge

- N. 275 — Ordinanza 14 giugno 1995 Pag. 265

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Possibilità per il contribuente di farsi assistere e difendere da un patrocinante legale - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Assoluta carenza di motivazione, sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30; Costituzione artt. 3 e 24).

- N. 276 — Ordinanza 14 giugno 1995 » 269

Processo penale - Giudizio immediato disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero - Susseguente richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato - Necessità del consenso del pubblico ministero perché la richiesta sia ammessa - Asserita irragionevolezza intrinseca e lamentata disparità di trattamento - Questione sollevata sull'erroneo presupposto che i requisiti probatori dei due giudizi siano assimilabili - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. pen., art. 458, commi 1 e 2; Costituzione, art. 3).

- N. 277 — Sentenza 15 giugno 1995 » 273

Regioni in genere - Potestà legislativa - Esercizio nei limiti delle proprie competenze - Eventualità di discipline divergenti da regione a regione - Incidenza sul principio di eguaglianza - Esclusione. (Costituzione, artt. 3 e 117).

Regioni in genere - Autonomia finanziaria delle regioni - Principio costituzionale - Applicabilità - Limiti. (Costituzione, art. 119).

Regione Veneto - Finanza regionale - Fondo istituito a carico del Ministero del tesoro all'atto del trasferimento alle regioni di funzioni amministrative già di spettanza della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) - Rilevata limitata considerazione, negli impegni di somme sul fondo stesso disposti con leggi regionali per le attività previste, delle esigenze assistenziali dei figli nati fuori del matrimonio - Asserita violazione dei principi di eguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento dei cittadini nelle varie regioni e dell'autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, art. 11; legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, art. 15; Costituzione, artt. 3 e 119).